

533.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

## INDICE

	PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	33197
<b>Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa</b> . . . . .	33197
<b>Disegni di legge (Trasmissione dal Senato)</b>	33197
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	33197
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	33197
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>	
CIAFFI ed altri: Trasformazione della mezzadria e colonia parziaria in affitto (2754);	
SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (3040);	
INGRAO ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto e nuove norme per l'accesso alla proprietà della terra ( <i>Urgenza</i> ) (3110);	

PAG

AVERARDI ed altri: Norme per la trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune (3225);
TRUZZI ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia parziaria in contratti di affitto di fondo rustico (3251);
BIGNARDI ed altri: Risoluzione dei contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico (3358);
BONOMI ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273);
BARCA ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (668);
REICHLIN ed altri: Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratorio (1158);
CIAFFI ed altri: Norme in materia di contratti di mezzadria stipulati in violazione del divieto di cui all'articolo 3 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (1699);

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

PAG.	PAG.
GIOIA ed altri: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (3347);	PICCINELLI e LOBIANCO: Norme integrative alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, sull'affitto di fondi rustici (3421);
SCARDAVILLA e MASCIADRI: Interpretazione autentica della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme sui contratti agrari (3546);	SPONZIELLO e DE MARZIO: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente nuove norme in materia di contratti di affitto di fondi rustici (3617) . . . . . 33197
BIGNARDI ed altri: Elevazione dei coefficienti di moltiplicazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, applicabili ai fini della determinazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici (3417);	PRESIDENTE . . . . . 33197, 33207
	CIAFFI . . . . . 33218
	GREGGI . . . . . 33198
	MONACO . . . . . 33213

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

### La seduta comincia alle 10,30.

PAZZAGLIA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 26 novembre 1971.

(È approvato).

### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, che i deputati Bemporad, Miotti Carli Amalia, Pedini e Vedovato sono in missione per incarico del loro ufficio.

### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CERAVOLO SERGIO ed altri: « Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi » (3837);

CARDIA ed altri: « Nuove norme concernenti la programmazione dell'attività, la disciplina e il finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie (EGAM) » (3838).

Saranno stampate e distribuite.

### Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

BERSANI ed altri: « Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali » (già approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato da quella VII Commissione permanente) (491-B);

« Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra » (approvato da quella IV Commissione permanente) (3834);

« Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti » (approvato da quella VII Commissione permanente) (3835);

« Mantenimento in vigore delle norme di cui agli articoli 11 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 » (approvato da quella XI Commissione permanente) (3836).

Saranno stampati e distribuiti.

### Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che il seguente provvedimento sia deferito alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede legislativa con il parere della V Commissione:

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (testo unificato approvato dalla I Commissione della Camera e modificato dal Senato) (434-639-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Ciaffi ed altri (2754), Salvatore ed altri (3040), Ingrao ed altri (3110), Averardi ed altri (3225), Truzzi ed altri (3251), Bignardi ed altri (3358), Bonomi ed altri (273), Barca ed altri (668), Reichlin ed altri (1158), Ciaffi ed altri (1699), Gioia ed altri (3347), Scardavilla e Masciadri (3546), Bignardi ed altri (3417), Piccinelli e Lobianco (3421), Sponziello e De Marzio (3617) sui contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Ciaffi ed altri, Salvatore ed altri, Ingrao ed altri, Averardi ed altri, Truzzi ed altri, Bignardi ed altri, Bonomi ed altri, Barca ed

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

altri, Reichlin ed altri, Ciaffi ed altri, Gioia ed altri, Scardavilla e Masciadri, Bignardi ed altri, Piccinelli e Lobianco, Sponziello e De Marzio sui contratti di mezzadria, colonia parziaria ed affitto di fondo rustico.

E iscritto a parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, chiedo scusa se mi inserisco anche nella discussione sulle linee generali della riforma della mezzadria, ma si tratta di un tema essenziale nel settore nel quale maggiormente siamo impegnati in Parlamento oggi: il settore delle cosiddette riforme di struttura. Evidentemente, se si hanno preoccupazioni politiche generali e si vorrebbe poi che fosse data sempre larga e coerente attuazione alla Costituzione, non si può non prendere la parola su questa materia nella quale, a mio giudizio, l'aspetto più grave è proprio la violazione di precise norme e garanzie di carattere costituzionale. Prima di entrare nel merito del problema, vorrei però fare non un vero e proprio richiamo al regolamento, bensì un richiamo ad una mia proposta, avanzata in sede di discussione sul regolamento, che fu in quel momento bocciata: la proposta con la quale si richiedeva che nessun progetto di legge potesse dalle Commissioni esser trasmesso e discusso in aula senza relazione scritta. Mi sono molto battuto per questo emendamento, osservando tra l'altro che la relazione scritta — se esiste la relazione orale « mentale » — richiede 24 ore di tempo e che non era degno e decoroso per il Parlamento che, per anticipare di 24 ore una discussione, si rinunciava alla relazione scritta.

Venire in aula senza relazione scritta a me pare cosa piuttosto grave. Ma qui non soltanto manca la relazione scritta: manca, mi pare — e la colpa non è certamente di nessuno, ma di tutti — una documentazione seria, una adeguata discussione; manca insomma tutta una serie di elementi in base ai quali l'Assemblea dovrebbe, traendo così vantaggio dal lavoro preparatorio della Commissione, essere in grado di discutere con maggiore informazione.

Inoltre mi permetto di rilevare che le relazioni scritte alle varie proposte di legge in discussione sono tutte in genere brevissime, non più lunghe di una pagina o di una pagina e mezzo. Non è riportata alcuna cifra, non un dato, non un confronto, non un discorso che permetta di valutare criticamente il fenome-

no della mezzadria in Italia rispetto ad altri paesi europei, dove sappiamo che il fenomeno o non è mai esistito o è stato superato con altre forme di organizzazione agricola. Mi sembra che riportare dati, cifre e fare confronti sarebbe stata cosa estremamente utile, perché diventa difficile altrimenti votare in un senso o nell'altro in perfetta coscienza, è difficile decidere in un senso o nell'altro se non si studia anche l'esperienza degli altri e se non si conosce esattamente la nostra stessa esperienza.

La nostra Commissione affari costituzionali ha poi stranamente dichiarato incostituzionali cinque o sei punti della proposta di legge che stiamo esaminando con precedenza rispetto alle altre. Dico stranamente, perché la Commissione, se da un lato ha dichiarato l'incostituzionalità di molti punti della proposta di legge, ma poi ha fatto « passare » la proposta stessa, dicendo che il punto essenziale — cioè quello della trasformazione per legge ad arbitrio di una delle parti, del contratto di mezzadria in contratto di affitto — non è incostituzionale. Così abbiamo davanti a noi proposte di legge non documentate, direi bocciate sul piano costituzionale, delle quali, dobbiamo dire, stranamente siamo chiamati ad occuparci.

A questo proposito riemerge — lo ricordo a me stesso e ai colleghi — un'altra proposta che era stata fatta in sede di discussione del regolamento della Camera: la proposta cioè di far discutere, almeno i più importanti progetti di legge (e questo è un importante progetto di legge), prima in Assemblea affinché questa si pronunciasse sull'opportunità di autorizzarne il deferimento in Commissione, per l'elaborazione dettagliata del progetto stesso. Forse, se in tutta questa materia avessimo fatto due-tre mesi fa un ampio dibattito preventivo, non sarebbero sorte in Commissione le difficoltà che sono sorte e forse non ci troveremmo ora di fronte ad un progetto privo di seria elaborazione. Questi progetti di legge, perciò, dovrebbero essere prima discussi in aula e, dopo la discussione generale in aula, eventualmente trasmessi alla Commissione competente. In questo modo i membri della Commissione agricoltura, sulla base della discussione generale svoltasi in aula, potrebbero meglio prendere in considerazione tutto il tema e potrebbero quindi preparare un documento elaborato e vagliato e corrispondente agli orientamenti della Camera, da presentare in aula per l'approvazione. Mi sembra che qualche cosa in questo senso occorra fare.

Anche se molte questioni sono state esasperate ad arte, il problema esiste. Noi non dobbiamo assolutamente cedere all'esasperazione della piazza, alle esasperazioni della opinione pubblica. Qui dobbiamo vagliare seriamente e serenamente il problema nello interesse del paese. Ma d'altra parte è anche vero che in questa materia si sono create aspettative tali, di cui bisogna anche prudentemente tener conto sul piano politico per poterle ricondurre ad una sintesi superiore positiva, pacificamente accettabile.

Ancora un'altra considerazione preliminare su questa riforma. Onorevoli colleghi, ormai noi stiamo discutendo tutta una serie di riforme con ritmo ossessivo. Siamo arrivati al punto — ripetendo una triste esperienza dell'anno scorso, quando la mattina si discutevano i provvedimenti anticongiunturali e il pomeriggio il divorzio, o viceversa — siamo arrivati al punto di essere impegnati con due riforme al giorno: la mattina la riforma mezzadrile e il pomeriggio la riforma universitaria.

Questo non mi sembra un procedimento serio, anche se forse c'è una ragione profonda in tutto questo, e cioè il desiderio di molti, che altri evidentemente non ostacolano troppo, di fare praticamente e silenziosamente, con ritmo ossessivo, una vera e propria rivoluzione in Italia. Alcune leggi che noi stiamo discutendo costituiscono veramente una trasformazione radicale della società italiana, credo in contrasto con le esigenze e la volontà degli elettori e non in coincidenza con le posizioni politiche e programmatiche di alcuni dei partiti che questa trasformazione stanno sostenendo.

Ancora una premessa sulle riforme. Se ne sta parlando tanto e forse è opportuno che anche in Parlamento si portino alcune considerazioni di carattere generale, che non sono fatte né nei discorsi degli uomini politici né sugli articoli che hanno trattato questa materia. Si parla sempre delle riforme come di cose da fare urgentemente; in genere si accetta il testo che — con ampia demagogia e con abili accompagnamenti di agitazioni nelle piazze e nell'opinione pubblica — viene presentato in qualche modo in Parlamento; al massimo, si fa una sola obiezione, che poi è inconsistente: l'obiezione riguardante il costo delle riforme. Anche recentemente ho potuto osservare qualche Presidente del Consiglio non giudicare mai criticamente le riforme: accettarle sempre, malamente come sono state presentate, e se mai dire che, nelle condizioni di crisi che il paese attraversa in quel momento, forse non è il caso di portarle avanti.

Ora, il problema del costo delle riforme è un problema falso. Se una riforma serve a fini positivi, solo per questo dovremmo farla; se la oggettiva situazione legislativa, tecnica e produttiva del paese richiede un intervento per accrescere lo sviluppo economico, per accrescere la giustizia, per accrescere la libertà, la riforma si deve fare, mentre quello del costo rimane un problema assolutamente secondario. D'altra parte, a me pare che certe riforme costano troppo appunto perché sono impostate male. Questa non è forse una riforma dall'alto costo economico, ma è una riforma dall'alto costo politico e, secondo me, dall'alto costo sul piano civile generale.

Avendo criticato le riforme di oggi, vorrei precisare che a mio giudizio — e, mi pare, a giudizio dei partiti democratici — le riforme in Italia si debbono fare; ma esse debbono avere alcuni obiettivi ed essere inquadrare in alcune, molto precise condizioni politiche di carattere generale. Esse debbono anzitutto servire ad accrescere e accelerare lo sviluppo economico del paese, altrimenti ogni discorso diventerebbe vano; debbono, sì, realizzare una maggiore giustizia nel paese, maggiore equità nei rapporti sociali, maggiore partecipazione delle classi meno abbienti e meno favorite ai benefici generali dello sviluppo economico; ma tutto questo deve essere fatto in coerenza con un obiettivo costante: consolidare la libertà, non metterla in crisi.

Direi, con una pennellata generale, che in Italia dobbiamo fare le riforme per uscire dallo stalinismo fascista e prefascista e per dare attuazione ai dettati della Costituzione. Qui invece — e mi rifaccio ad una osservazione già fatta in altra occasione — le riforme sono impostate senza mai partire dal dettato costituzionale, facendo una serie di discorsi più o meno populistici e magari avanzando proposte che sono in netto contrasto con il dettato costituzionale. Questo è semplicemente l'opposto di quello che noi dovremmo fare. E allora accade che le riforme che stiamo facendo, anche se vanno avanti con i voti democratici o minacciano di andare avanti con i voti democratici, corrispondono esattamente e perfettamente alla strategia del comunismo in Italia (chiariamo le cose con il loro nome), una strategia che — lo sappiamo dal 1944 — è progressiva, non violenta.

Per confortare questa mia tesi, in questi giorni nei quali è caduto — il giorno 26 novembre — il centenario della nascita di Luigi Sturzo, in questi giorni nei quali anche nelle celebrazioni ufficiali di Sturzo si è più o meno opportunamente polemizzato su Sturzo e sulle

interpretazioni di Sturzo, vorrei ricordare qualcosa di lui profondamente vera e valida, anche oggi. Voglio citare ad esempio una frase di Sturzo che definisce magnificamente questo tipo di riforme e questo tipo di trasformazioni progressive attraverso le riforme.

Diceva Sturzo: « La vera sinistra oggi è quella che deriva dal marxismo classista per la cosiddetta difesa della classe lavoratrice, per la soppressione dell'economia borghese e per l'avvento della dittatura del proletariato. Se questo è il termine ultimo al quale tende la sinistra come palingenesi terrena del trionfo del lavoro, le tappe di sviluppo possono essere concepite riformisticamente oppure per via rivoluzionaria; cioè o per la via di eliminazione drastica dittatoriale, tipo Mosca e satelliti, oppure ammettendo la coesistenza di partiti interclassisti, tollerando gruppi borghesi e proprietà privata, con l'intenzione di ridurre l'influenza attraverso le statizzazioni ».

Questo discorso di Sturzo è estremamente preciso, si applica anche alla mezzadria, e in genere alle altre riforme.

La via al comunismo in Italia, come in ogni altro paese, può passare per la eliminazione drastica, tipo Mosca e satelliti, tipo Cecoslovacchia, oppure, ammettendo la coesistenza di partiti interclassisti, tollerando gruppi borghesi e proprietà privata, però con l'intenzione e la prassi di ridurre l'influenza attraverso le statizzazioni.

Aggiungeva poi Sturzo che « chi sostiene di sostituire le imprese padronali con imprese di Stato presenti e future si illude di avvantaggiare con ciò le classi lavoratrici » (ed è quanto noi stiamo per fare trasformando la mezzadria in affitto, sostituendo, cioè, la partecipazione del concedente a mezzadria e l'apporto di capitali privati con la partecipazione necessaria — e non vedo con quali mezzi — dello Stato, attraverso imprese pubbliche le quali dovrebbero sostituirsi nell'offrire al lavoratore affittuario i capitali necessari). « Errore fondamentale, questo — affermava Sturzo — perché rovinando l'economia di mercato, deprimendo le energie individuali, inquadrando l'impresa nelle mani dello Stato, sarà compromessa fin dalla radice l'economia del paese ed il danno dei lavoratori sarà senza rimedio ».

Mi sembra che quanto sta avvenendo nell'economia generale del paese e nel particolare settore dell'edilizia già realizzi questa previsione, del resto facile, di Sturzo.

« Per giunta, si svilupperà sempre di più — precisava ancora — la oppressione politica, per la concentrazione della ricchezza e del po-

tere nello Stato. La dittatura ne sarà la conseguenza. Non sarà mai dittatura della democrazia cristiana, con o senza i partiti di centro; sarà dittatura estremista di sinistra, marxista e bolscevica, con l'aiuto di tutti i radicaleggianti e di tutti i socialistoidi, in fondo utili idioti, conformisti o teste calde che siano ».

Questo riferimento a Sturzo mi è sembrato oggi estremamente interessante e pertinente al problema in esame. Preciso subito che il mio intervento fa riferimento alla mezzadria, non alla colonia: mi pare, infatti, si possa fare una netta distinzione tra i due istituti. Mi riprometto di esaminare rapidamente alcuni aspetti del problema, cominciando da quelli tecnici ed economici, passando ad alcune argomentazioni umano-giuridiche, quindi ideologiche e morali, per poi chiudere la mia analisi tratteggiando gli aspetti giuridico-costituzionali del problema e delle proposte di legge ad esso relative.

Cominciamo dagli aspetti tecnico-economici.

Francamente, continuo a chiedermi, come già feci nel 1964: cos'è questa mezzadria, dal punto di vista tecnico-economico ?

Cerco invano una risposta da anni, ed è un peccato che sull'argomento non si possa fare un convegno di studio, con il contributo delle varie opinioni e con tutta la documentazione possibile.

È chiaro che, dal punto di vista giuridico, la mezzadria è un rapporto di associazione, non di subordinazione. A me — proprio per questo — è molto più simpatica la mezzadria che l'affitto: è un rapporto associativo tra capitale e lavoro che si risolve in una collaborazione tra questi due fattori della produzione, comportando la partecipazione del lavoratore agli utili dell'azienda. Per decenni, quando ero più giovane, in Italia si è parlato di partecipazione agli utili degli operai nelle aziende; ora non se ne parla più: evidentemente la strategia comunista della CGIL vuole accelerare i tempi e ritiene che questo sia un argomento controproducente.

In agricoltura, proprio con la mezzadria, abbiamo un tipo di rapporto in cui non vi è una subordinazione salariale del lavoratore all'imprenditore o al proprietario; vi è invece una collaborazione fra concedente e conduttore di mezzadria, una partecipazione del lavoratore agli utili ed alla direzione dell'azienda, una partecipazione vera, che delle volte può creare qualche difficoltà (in fondo, il rapporto mezzadrile è sempre un rapporto diretto fra due persone, il capo famiglia mezzadro e il

capo famiglia proprietario; in questo senso, quindi, può essere più difficile del rapporto generico tra cento capi famiglia ed un direttore di azienda).

Indubbiamente, però, il tipo di rapporto che si concreta nella mezzadria è quello cui ho accennato, e quindi a me a volte viene il dubbio che si voglia distruggere questo unico tipo di contratto (in cui vi è partecipazione agli utili) per impedire che il suo ricordo possa avere influenze negative — da un certo punto di vista — nel settore industriale. Distruggendo la mezzadria, noi distruggiamo l'unico rapporto nel quale in Italia si realizza una partecipazione agli utili dei collaboratori (non dei dipendenti) del proprietario dell'azienda. E forse questo lo si vuol fare, per togliere dalla mente degli italiani il problema della partecipazione agli utili, che fu agitatissimo alla Costituente ed ancora fino a qualche anno fa. Da alcuni anni, però, non se ne parla più, in ossequio ad una strategia a doppia faccia: nel senso che da un lato i grossi industriali pensano di essersi tolti dai piedi un problema che potrebbe dar loro dei fastidi; dall'altro, le forze di sinistra — ed in particolare il comunismo — pensano di poter meglio giocare addormentando per il momento il settore industriale e facendo intanto la rivoluzione nel settore edilizio ed in quello dell'agricoltura.

Cos'è la mezzadria sul piano produttivo? Vorrei che mi si rispondesse (chiedo certe cose perché purtroppo nelle relazioni non c'è nulla) ad alcune precise domande.

È vero o no che il carico di bestiame nella conduzione mezzadrile è il doppio rispetto alla media nazionale? Questo mi pare un punto molto importante, anche perché sappiamo di quanto siamo debitori all'estero per l'importazione di carne, e dato che ci stiamo sforzando con vari mezzi — anche se in maniera non adeguata — per favorire lo sviluppo dell'allevamento del bestiame. La domanda che io faccio, quindi, ha una grande rilevanza; vorrei in particolare sapere (e il confronto lo faccio con estrema delicatezza, perché evidentemente sono favorevole alla figura del coltivatore diretto) se è vero o no che mentre per una azienda diretto coltivatrice il carico di bestiame, in media, è di due capi, nelle aziende mezzadrili (su 150 mila aziende mezzadrili che ancora oggi esistono in Italia) si alleverebbero un milione e mezzo circa di capi di bestiame, con una media di circa 9 capi ad azienda.

Vorrei sapere, quindi, se è vero o no, che il carico di bestiame nelle aziende mezzadrili è quasi cinque volte il carico di bestiame che

si realizza nelle aziende dei coltivatori diretti (i quali a questo punto potrebbero essere tentati di divenire mezzadri...). Sia il coltivatore diretto, sia il mezzadro lavorano a tempo pieno, per tutta la giornata (e questa veramente è un'attuazione di tempo pieno quale non avremo all'università); e forse conviene di più lavorare in una condizione meno bella di quella dell'azienda diretto coltivatrice, ma più utile, se è vero — ripeto — che soltanto nel settore dell'allevamento del bestiame nell'azienda mezzadrile si hanno nove capi in media rispetto ai due capi in media dell'azienda diretto-coltivatrice.

C'è un'altra domanda molto importante che desidero fare. È vero o no che mentre le aziende dei coltivatori diretti sono dotate soltanto al 10 per cento di trattori (350 mila trattori circa su tre milioni e 200 mila aziende), nel settore della mezzadria si hanno 53 mila trattori su 150 mila aziende?

Le aziende mezzadrili, quindi, per il 35 per cento sono dotate di trattori. È vero o no, tutto questo?

Confesso di non aver potuto controllare questi dati; mi pare tuttavia che siano veri, e se sono veri torno a domandarmi se per caso non sia preferibile oggi in Italia la condizione del mezzadro a quella del coltivatore diretto. Perché se questi dati sono veri, è chiaro che il reddito medio dei mezzadri è di due o tre volte superiore a quello medio dei coltivatori diretti.

TRUZZI, *Presidente della Commissione agricoltura*. Non è vero.

GREGGI. Vorrei appunto che mi si dicesse che questi dati non sono veri, che non è vero che nel settore mezzadrile su 150 mila aziende ci sono 53 mila trattori; che nelle aziende dei coltivatori diretti ci sono — purtroppo, perché la cosa mi dispiace enormemente — 350 mila trattori su 3 milioni e 200 mila aziende, che non è vero che nelle aziende mezzadrili ci sono 418 mila capi di bestiame su 150 mila aziende, mentre nel settore dei coltivatori diretti i capi di bestiame sono 6 milioni e 630 mila su 3 milioni e 200 mila aziende. Vorrei che tutto questo fosse precisato.

Se sono vere le cifre che sto citando, e che credo siano vere — anche se possono essere rettifiche in qualche misura — arrivo a dedurre (e vorrei sapere se un'inchiesta del genere è stata fatta) che il reddito medio della famiglia mezzadrile è superiore a quello della famiglia del coltivatore diretto. Spero che i colleghi relatori vorranno darmi una risposta, che in ogni caso chiedo respon-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

sabilmente al Governo. Vorrei sapere se è stata fatta un'indagine di questo genere in Italia per vedere quale sia il reddito medio delle famiglie mezzadrili e quale quello delle famiglie diretto-coltivatrici. Temo purtroppo che le famiglie diretto-coltivatrici (la cui condizione psicologica e giuridica evidentemente io preferisco) siano molto meno ricche rispetto a quelle che operano nel tanto deprecato settore mezzadrile.

Vorrei sapere in generale se il reddito per ettaro delle terre mezzadrili è superiore del 30-40 per cento circa al reddito per ettaro della media nazionale.

È un'altra domanda molto precisa alla quale si ha l'obbligo di rispondere, perché non si ha il diritto di turbare così radicalmente un settore della nostra agricoltura, se non si hanno motivazioni oggettive sufficienti, anche di natura economica, oltre che psicologica ed umana.

La mezzadria — ho sentito dire da un collega relatore in Commissione affari costituzionali — è un rapporto « medioevale ». (*Interruzione del deputato Ciccardini*). Io francamente confesso che se la mezzadria è da definire un rapporto medioevale, questo confermerebbe una mia tesi più generale; perché si dovrebbe dire che il medioevo italiano (che era anche largamente cristiano) era infinitamente migliore sul piano umano e sul piano produttivo dell'èvo moderno, capitalista o socialista. Infatti, se è medioevale un rapporto associativo con più alto reddito produttivo (mentre sarebbero non medioevali e moderni altri rapporti con redditi inferiori) a questo punto dico: viva il medioevo, viva il medioevo italiano e cristiano, viva il medioevo che fece uscire i servi della gleba dalla loro condizione associandoli ai padroni della terra nella forma mezzadrile. Cioè, il rapporto mezzadrile nelle campagne fu un superamento del rapporto servile dei servi della gleba, sostituito da una forma veramente moderna — che nel settore industriale oggi neanche ci sogniamo di proporre — di associazione tra capitale e lavoro: un rapporto medioevale che ha trasformato in un giardino (sia pure con notevoli costi umani nei decenni scorsi) la Toscana e zone dell'Emilia e delle Marche, mentre nell'Italia meridionale (dove ci fu la colonia) c'è stato l'abbandono. Il risultato pertanto è chiaramente a favore della mezzadria, contro la forma di affittanza quale si realizza nella colonia.

La mezzadria è un istituto moribondo?

Non mi pare. Nel 1964 abbiamo imposto il non riconoscimento di nuovi contratti di

mezzadria. In tutte le proposte di legge e relazioni che ho letto ho sempre avvertito una forte preoccupazione circa il modo di disciplinare i rapporti di mezzadria insorti dopo il 1964 al di fuori della legge. Ma, se abbiamo un negozio giuridico fra privati che continua a manifestarsi anche se è stato dichiarato fuori della legge, ciò dimostra una potente vitalità di questo rapporto. Sarebbe altrimenti difficile che due persone diano luogo ad un rapporto di mezzadria quando sanno che tale rapporto non avrà più alcun riconoscimento giuridico.

È un rapporto iniquo? Non mi pare.

È un rapporto, certo, nel quale bisogna considerare profondamente i rapporti umani e in particolare la condizione umana del mezzadro e nel quale sicuramente si può lavorare per migliorare ancora la condizione del mezzadro, che non è quella di 30, o 50 o 80 anni fa. È chiaro che in una economia ferma, ma già pervasa di spirito capitalistico, edonistico e consumistico, in una società politica bloccata come era l'Italia durante il regime fascista, questo rapporto mezzadrile è stato sicuramente pesante. Ma in una economia in sviluppo, quando si apre alla famiglia del mezzadro la possibilità dell'evasione dalla terra, in una condizione democratica libera e con fermenti sindacali non indifferenti, la condizione del mezzadro è oggi enormemente migliore di quella che è stata non dico per secoli (perché quando c'era uno spirito diverso, meno capitalistico, i rapporti erano migliori), ma sicuramente nell'ultimo secolo, tranne questi ultimi 10 anni. In una economia ferma, in dittatura politica, il rapporto mezzadrile si presta indubbiamente a soprusi e privilegi assolutamente non giustificabili. Ma in una economia, in una democrazia aperta, dialettica e sindacale, sicuramente — e ne ho fatto una certa esperienza qualche anno fa, andando a visitare alcuni poderi — il rapporto diventa molto più umano. Forse è più l'esasperazione politica voluta da certa propaganda che non la realtà di un disagio psicologico all'interno del rapporto mezzadrile.

Ripeto, non nego assolutamente che si tratti di un rapporto delicato; non nego l'aspirazione del mezzadro a diventare proprietario, e non affittuario. E credo che se vogliamo fare un passo avanti, dovremmo favorire il passaggio dalla condizione di mezzadro a quella di proprietario del podere mezzadrile, non alla condizione di affittuario; a meno che non riteniamo il passaggio all'affittanza un ipocrita passaggio intermedio, per espropriare ugual-



mente il proprietario, per non dare una soddisfazione al mezzadro, per mantenere una situazione di tensione nelle campagne, per abbassare il reddito dell'agricoltura italiana in questo settore.

Mi pare, quindi, che si tratti di un rapporto, anche sul piano umano, che oggi può svolgersi in condizioni infinitamente migliori anche rispetto a solo 30 anni fa; un rapporto che è stato esasperato dai partiti classisti e che non è stato pacificato dai partiti interclassisti.

Se c'era un terreno nel quale dei partiti interclassisti potevano e dovevano operare con grande efficacia, naturalmente progressivamente migliorando la condizione del mezzadro, cercando di trasferire più utili al mezzadro e spostando il rapporto da rapporto mezzadrile a rapporto di proprietà in favore del mezzadro, ebbene, era proprio questo. Purtroppo in Italia, da qualche anno, si usa ancora il termine interclassista nelle grandi occasioni, ma non si pratica più una politica interclassista e ci si lascia suggestionare e dominare dalla politica « classista », di chi scientificamente è classista.

Qualche considerazione sugli aspetti ideologici, di cui ho già parlato. Mi pare che si debba chiaramente affermare che la proprietà è meglio della mezzadria, che la mezzadria (a mio giudizio) è meglio dell'affitto, che l'affitto è meglio dell'abbandono e del disinteresse.

Non ho esperienza delle agricolture degli altri paesi del MEC, ma ritengo che se in quelle agricolture è stata notevolmente allargata l'area del rapporto di affittanza, probabilmente questo è avvenuto in presenza di una condizione padronale di disinteresse o di abbandono, o in presenza di una condizione padronale che non era interessata a investire capitali nella terra. In tal caso, evidentemente, l'affittanza è preferibile all'abbandono e al disinteresse.

Al posto di una conduzione diretta poco efficiente, al posto di una conduzione a colonia equivoca, il rapporto di affittanza è molto più chiaro: un rapporto di affittanza a lunga scadenza permette certamente un progresso. Ma rispetto alla condizione mezzadrile il rapporto di affitto è veramente un progresso?

Io non so, francamente, quanti mezzadri domani potrebbero chiedere la trasformazione della mezzadria in affitto. Forse la chiederebbero perché sanno che in base ad una legge iniqua e incostituzionale...

TRUZZI, *Presidente della Commissione agricoltura*. Scusi se la interrompo, onore-

vole Greggi, ma la richiesta di trasformazione è facoltativa. Non capisco tutto il rumore che si fa. Se il mezzadro non chiede la trasformazione, nessuno lo obbliga: se ritiene di stare meglio come mezzadro resterà mezzadro. Non capisco, ripeto, tutto questo polverone.

GREGGI. Stavo appunto dicendo che forse il mezzadro non preferirà la trasformazione. Ma allora è inutile fare leggi siffatte: ritiriamole e trattiamo di altro, impieghiamo meglio il tempo del Parlamento, parliamo della crisi economica, discutiamo una legge che faciliti il raggruppamento delle aziende agricole.

Oggettivamente, ripeto, non so se molti mezzadri passeranno all'affittanza; ma forse chiederanno il passaggio perché il mezzadro non può rifiutarsi di passare da una partecipazione che oggi arriva al 58-60 per cento ad una « partecipazione » che arriverà forse al 70-80 per cento.

Vediamo perché avviene questo (ed è qui l'ipocrisia di questa proposta di legge); questo avviene perché noi abbiamo varato una legge iniqua e anticostituzionale — cosa di cui l'onorevole Truzzi si rende conto e alla quale cerca di ovviare — nel febbraio scorso, attraverso la quale abbiamo espropriato, di fatto, i proprietari di una larga parte del loro giusto, o forse meno giusto reddito.

È chiaro che il mezzadro, di fronte a una condizione mezzadrile che dà soltanto il 58-60 per cento di partecipazione, e in vista di una condizione di affittanza che darebbe, in base a quella legge iniqua che sta ancora in piedi nella sua iniquità, una partecipazione del 70-80 per cento, sceglierà quest'ultima, magari scusandosi con il proprietario.

Ho un po' vissuto nel Lazio la legge sull'enfiteusi che è stata approvata 5 o 6 anni fa. So che molta gente è venuta a dirmi: lo Stato, il Governo e la democrazia cristiana mi hanno rovinato, però il mio colono è un uomo giusto e non mi dà quanto potrebbe darmi, cioè niente, ma molto di più; ci siamo messi d'accordo ed evitiamo qualsiasi polemica.

Lo Stato offre enormi vantaggi a determinati cittadini, ma la loro coscienza morale si rifiuta di accettarli poiché ne avverte tutta la iniquità.

La proprietà, quindi, è migliore della mezzadria, ma non credo che l'affitto sia migliore della mezzadria. E i mezzadri sceglieranno il contratto di affitto, poiché avranno condizioni più vantaggiose in base ad una legge precedente che è iniqua.

Che poi vi sia un legame stretto tra la legge iniqua dell'11 febbraio 1971 e le proposte di legge attualmente al nostro esame, è dimostrato dalla data della proposta di legge comunista. La proposta Ciaffi della democrazia cristiana era stata presentata nell'ottobre 1970, se non erro, e quindi rispondeva ad una visione ideologica di questo nostro collega. I comunisti, dopo avere ottenuto la legge iniqua sugli affitti, una settimana dopo hanno presentato la loro proposta di legge per trasformare la mezzadria in affitto iniquo. Questa è la realtà: la proposta di legge Ingrao ed altri, infatti, porta la data del 19 febbraio 1971. Il rapporto quindi è chiaro, direi sfacciato.

Questo per quanto riguarda gli aspetti ideologici. Qual è ora il contenuto essenziale delle proposte di legge? Siamo in presenza di un contenuto voluto da alcuni, e forse non bene valutato da altri.

Siamo di fronte ad un processo di « decapitalizzazione » dell'agricoltura italiana. Sappiamo tutti che la nostra agricoltura ha bisogno di libertà dinamica per ricomporsi, e ha bisogno di un apporto di capitali per industrializzarsi, mentre si vorrebbe approvare una legge che allontanerebbe i capitali da questo settore.

A me pare che queste siano le linee di una strategia per l'agricoltura estremamente intelligente ma anche un po' « antipatica ». Quali sono queste linee? Sono chiare: scoraggiare ogni nuovo investimento in agricoltura. Se si arriverà a questo, chiunque possiede in Italia dei capitali non li investirà nell'agricoltura, poiché oggi viene colpita la mezzadria, ma domani potrà essere colpito qualsiasi altro settore.

Ora, allontanare gli investimenti attuali dall'agricoltura arreca evidentemente un danno agli stessi lavoratori mezzadrili, a tutto l'ambiente agricolo e rurale, e un vantaggio (con una ignobile forzatura che altre volte ho denunciato in quest'aula) per il settore industriale. Se in Italia esistessero dei grossi industriali capaci di attuare una politica industriale audace e spregiudicata, finanzierebbero i comunisti e i socialisti presentatori di queste proposte di legge. Se infatti noi allontaniamo dall'agricoltura 350 miliardi di capitali investiti e un risparmio di 30-40 miliardi l'anno, questi capitali dovranno dirigersi verso il settore industriale. In questo modo depauperiamo la mezzadria, depauperiamo l'agricoltura e il mondo rurale e scoraggiamo possibili investimenti futuri nel settore agricolo.

Desidero porre qualche altra domanda.

È vero o no che il capitale di dotazione, scorte vive e scorte morte, e il capitale di conduzione oggi investito nella mezzadria da parte dei proprietari concedenti arriverebbero a 350 miliardi? La cifra evidentemente è piuttosto notevole. È vero o no che il credito agevolato con il « piano verde » n. 2, è a carico dello Stato per 6 miliardi l'anno? È vero o no che per sostituire 350 miliardi di capitale privato che se ne andranno dal settore mezzadrile, lo Stato dovrebbe dare finanziamenti per 9 miliardi e dovrebbe poi far fronte a nuovi investimenti di capitale, poiché è chiaro che i privati non investiranno più niente nel settore?

Mi trovo in una strana condizione da qualche tempo: faccio domande alle quali vorrei una risposta negativa e trovo relatori che in genere non danno risposta alcuna. O sto esasperando la situazione, non comprendendo io niente, oppure le leggi in questione prestano il fianco a critiche veramente radicali. È vero o no che esistono 350 miliardi di capitale dei concedenti in mezzadria? È vero o no che per sostituire detto capitale lo Stato dovrebbe impegnarsi per 9 miliardi l'anno in ordine ai prestiti a tasso agevolato?

E veniamo agli aspetti politici e morali del problema. Quelli che ho finora sottolineato e denunciato mi sembrano importanti; adesso entriamo però in un terreno assai più delicato.

Esiste un aspetto dell'intera vicenda che a me, francamente, dà terribilmente fastidio, e mi preoccupa assai. Si vuole il passaggio dalla mezzadria all'affitto, in pratica, per espropriare più rapidamente e senza indennizzo i proprietari concedenti della mezzadria.

Sono convinto che se non avessimo approvato la legge 11 febbraio 1971 non saremmo ora a fare questi discorsi. È un tema cui ho già accennato poc'anzi, dimostrando che la legge comunista è stata presentata una settimana dopo. Esistono in materia problemi enormi per il legislatore e per lo Stato. A questo punto, a mio giudizio (ed è concetto sul quale torno già da molti anni, in materia ad esempio di pornografia e di cinema), lo Stato diventa corruttore. Diventa istigatore e favoreggiatore di una appropriazione indebita. Diventa corruttore di costumi civili e diseducatore di cittadini.

Perché? Noi invitiamo i cittadini a migliorare le loro condizioni non in una dialettica impegnata e responsabile (in questo caso con i concedenti la mezzadria), ma at-

traverso leggi dello Stato. Ora, uno Stato che dispensi favori a questo modo è uno Stato corruttore, corruttore di responsabilità civiche, corruttore di costume civico. E in Italia mi pare che lo Stato sia largamente corruttore in questa materia, così come lo è in particolare in materia di pornografia cinematografica. Vi sono alcune leggi, da noi approvate, che stanno favorendo il dilagare — pagato dallo Stato — della pornografia nel settore cinematografico.

A questo punto lo Stato diventa esasperatore di odio di classe e di odio sociale, mentre sembra a me che esso, avendo una funzione di intervento, dovrebbe realizzare una sempre maggiore giustizia ed equità in un clima democratico, di pace, di discussione, di graduale trasformazione.

Ho pensato questa mattina che valesse la pena, visto che qualche collega conforta la sua coscienza con frasi male interpretate di altri documenti, ricordarne uno osannato da varie parti: la *Pacem in terris*, di un certo Papa Giovanni XXIII, il quale, dopo avere fatto un lungo discorso sull'errore e sull'errante (discorso decisamente positivo, buono, opportuno e vero) aggiunge:

« Non mancano anime particolarmente dotate di generosità che, trovandosi di fronte a situazioni nelle quali le esigenze della giustizia non sono soddisfatte o non lo sono in grado sufficiente » (e questo, dico io, potrebbe essere in larga misura il settore mezzadrile) « si sentono accese dal desiderio di innovare, come volessero far ricorso a qualcosa che può assomigliare alla rivoluzione. Non si dimentichi che la gradualità è legge della vita in tutte le espressioni, per cui anche nelle istituzioni umane non si riesce ad innovare verso il meglio che agendo dal di dentro ed in esse, gradualmente ».

Le leggi che abbiamo di fronte, tutte purtroppo, non prevedono un intervento graduale o gradualmente trasformatore, ma un intervento radicalmente ed immediatamente trasformatore, con tutte le conseguenze economiche e politiche che conosciamo.

Sarei ovviamente lietissimo di vedere smentite le cifre cui mi sono riferito e di vedere apertamente affermare che il rapporto di affittanza è più bello, più umano, più democratico di un rapporto di partecipazione mezzadrile (a parte le condizioni economiche, da spostare gradualmente a favore dei mezzadri). Ma tutti i rilievi formulati, comunque, sono a mio giudizio assolutamente secondari nei confronti degli aspetti giuridico-costituzionali del problema e di fronte alle teorie, vera-

mente incredibili, che ho sentito formulare. Direi che di fronte ad esse sono rimasto ancora più sbalordito che di fronte agli articoli della legge universitaria. Si tratta di teorie presentate con affermazioni non dimostrate, che rivelano una demagogia assolutamente irresponsabile, oppure il tentativo ipocrita e sottile di inserire ideologie sovversive in un contesto costituzionale di libertà e di democrazia che non dovrebbe accettare inserimenti di questo tipo.

Ho letto attentamente la relazione del collega deputato relatore alla Commissione affari costituzionali la quale, nelle sedute del 24 e 25 novembre, ha discusso della costituzionalità o meno delle norme contenute in queste proposte di legge.

Ho già ricordato che, stranamente, la Commissione ha affermato che sarebbe costituzionale il principio della trasformazione obbligatorie della mezzadria in affitto (su richiesta di una soltanto delle parti), mentre sarebbero incostituzionali quattro articoli della legge (ossia esattamente la metà, dato che la proposta di legge Truzzi consta di otto articoli).

Sono rimasto veramente sbalordito di fronte a molte affermazioni della relazione, a mio avviso estremamente preoccupanti, perché sulla base di esse si potrebbe non soltanto procedere oggi alla trasformazione della mezzadria in affitto (che oggettivamente non sarebbe poi la fine del mondo date le dimensioni del fenomeno), ma si potrebbero fare cose assai più gravi oggi e domani.

« In sostanza — ha affermato il relatore Galloni, secondo quanto risulta dal *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 novembre 1971, a pagina 5 — il significato politico, oltre che giuridico, della trasformazione » (si intende della mezzadria in affitto) « consiste in questo, che la coscienza comune nel paese ha ormai ritenuto maturi i tempi in cui il colono abbia acquisito la capacità di dirigere autonomamente l'impresa agricola liberandosi dalla medioevale soggezione al concedente ».

Ora non si tratta di esprimere un giudizio sulla capacità dei coloni di condurre il fondo; effettivamente molti di essi, ritengo, sono in grado di farlo, indipendentemente dal reddito che saprebbero conseguire, ma ciò non significa che dobbiamo approvare una legge anticostituzionale per favorire questo processo.

Ciò che spaventa è che, invece di dimostrare la costituzionalità della legge, si adduce a sostegno del ripudio della tesi della anticostituzionalità il riferimento alla « coscienza co-

mune nel paese ». Vi è da domandarsi se questo nostro collega, che è avvocato e giurista, abbia la tessera onoraria dell'associazione dei magistrati democratici, perché mi sembra che egli la pensi esattamente come quei magistrati che sono per la interpretazione cosiddetta evolutiva delle leggi, per una interpretazione « a-costituzionale » e « a-giurisprudenziale » di esse... Questo è veramente preoccupante, perché purtroppo questo deputato fa parte della maggioranza di Governo.

Non si può, con questo generico appello alla « coscienza comune », far passare come costituzionale una norma che è chiaramente incostituzionale !

Più oltre, con maggiore sottigliezza, il relatore, richiamandosi ad altra relazione svolta presso le Commissioni congiunte agricoltura e giustizia, sostiene che « la concezione da cui parte la proposta di legge in esame è che l'impresa non è un modo di esercizio del diritto di proprietà ma è un autonomo ordinamento all'interno del quale si organizzano i fattori della produzione; di questo ordinamento l'imprenditore è il capo, non il proprietario. Si può essere, infatti, proprietari dell'azienda e non essere imprenditore, come si può essere titolari di un'impresa e non esserne i proprietari ».

L'osservazione è esatta, ma ciò non significa che, muovendo da questa premessa, si possa poi svuotare il contenuto del rapporto, alterando completamente l'equilibrio tra proprietario e imprenditore, e conduttore e collaboratore.

« La trasformazione della mezzadria o colonia in affitto — ha affermato ancora il relatore — è, quindi... una riforma incidente e qualitativamente qualificante, non perché realizza alcuna espropriazione o trasferimento di beni, ma perché realizza un sostanziale mutamento nei rapporti di potere all'interno dell'ordinamento dell'impresa ».

Francamente trovo un poco fastidioso questo discorso sul « potere ». Come si possono fare, in una materia così delicata, affermazioni del genere ? D'altra parte il ragionamento potrebbe essere valido se il contenuto del rapporto di affitto non fosse quello disciplinato dalla legge dell'11 febbraio 1971, se cioè il Parlamento non avesse approvato norme in virtù delle quali l'affittuario paga il 20, il 30, il 40 e persino il 50 per cento in meno di quanto sarebbe dovuto per equità. Ma poiché quella legge è in vigore, questa seconda legge, basandosi sulla precedente, realizza una espropriazione e un trasferimento di beni (mi sem-

bra che ciò sia evidente) perché un proprietario che oggi ricavi dalla sua azienda un reddito pari al 40 per cento (mi pare che su questa cifra si aggiri il reddito medio, che varia naturalmente a seconda delle zone e dei contratti sindacali), vedrà domani scendere il livello di questo reddito al 30 o al 20 per cento.

Vi è poi l'espropriazione della qualità di lavoratore. Si tratta di una espropriazione notevolissima. Anche se noi non modificassimo niente in ordine al rapporto economico, sarebbe pur sempre un problema grave, da esaminare con la massima attenzione, il fatto che si espropri un cittadino della sua capacità di lavoro o meglio della sua normale possibilità di esercitare un lavoro che, in fondo, è previsto in tutti i sistemi giuridici: esclusi soltanto i sistemi giuridici socialisti, dove la figura dell'imprenditore non esiste assolutamente.

A pagina 6 del *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 novembre scorso, si afferma, fra l'altro, che « la funzione di imprenditore, ancorché esercitata professionalmente (articolo 2082 del codice civile), non integra gli estremi di una professione riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico ». Si aggiunge poi che, anche facendo riferimento all'articolo 4 della Costituzione, bisogna dire che esso « non tutela di per sé la stabilità del cittadino nell'esercizio di una funzione professionale ». L'articolo 4 della Costituzione — secondo questo nostro collega relatore — impegnerebbe lo Stato « a predisporre un'organizzazione della società in cui ogni cittadino possa trovare la sua giusta collocazione professionale ».

Sono decisamente sbalordito di fronte a queste affermazioni. Intanto credo che anche Agnelli debba cominciare a preoccuparsi, perché se per caso trasferissimo questi concetti dal settore agricolo a quello industriale, « salterebbe » anche Agnelli.

LIZZERO. Ella si preoccupa per Agnelli.

GREGGI. No, le dirò che comincio ad essere preoccupato di quello che Agnelli sta facendo in Italia. Gli sono grato perché costruisce delle automobili che ancora riesce a vendere; però comincio ad essere fortemente preoccupato del peso che Agnelli ha nella sinistra italiana e della politica che Agnelli sta facendo, lasciando in crisi tutti gli altri settori, per garantirsi la possibilità di vendere più automobili in Italia. Quindi, per parlar chiaro, sono decisamente contro, mentre molta altra gente di sinistra non può certamente fare lo stesso discorso che sto facendo ora io.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

Questo, ripeto, per parlar chiaro e per vedere chi effettivamente sia di sinistra o non di sinistra, reazionario o non reazionario.

L'affermazione che ho citato è estremamente grave. Come si fa a dire, infatti, che non è costituzionalmente riconosciuto il diritto ad esercitare la professione di imprenditore nel settore agricolo? Dove sta scritto?

Questo nostro collega relatore fa lo stesso tipo di ragionamento a proposito dell'autonomia negoziale ed afferma, in altro passo, che « il principio dell'autonomia privata negoziale, a differenza di quanto accade per l'iniziativa economica e per la proprietà privata, non trova alcuna specifica tutela nella nostra Carta costituzionale, né all'articolo 41, né all'articolo 42, né tanto meno all'articolo 2 ».

Ma qui siamo veramente (tra i relatori vi è un professore di diritto: gradirei che mi seguisse in questo mio ragionamento) oltre la luna, fuori della forza di gravità cerebrale!

Che cosa si afferma? Si afferma che la Costituzione non riconosce esplicitamente la figura dell'imprenditore in agricoltura o dell'imprenditore in generale. Si afferma che la Costituzione non rispetta l'autonomia negoziale dei privati e si aggiunge che — non affermando esplicitamente la Costituzione la professionalità della condizione di imprenditore o l'autonomia negoziale — queste non sono protette costituzionalmente. Ma questo è un ragionamento opposto rispetto a quello che si dovrebbe fare. La Costituzione all'articolo 2 afferma che « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». Vi è cioè nella Costituzione un'affermazione di libertà iniziale, e la Costituzione deve prescrivere non le libertà possibili, ma i possibili vincoli alle libertà. Di fronte ad affermazioni così aberranti, non posso esimermi dal dire che queste (lo dico senza offendere certi colleghi: il riferimento è chiaramente all'altra parte) sono interpretazioni fascistiche. Quand'ero ragazzo, studiavo a scuola che « tutto rientra nello Stato » e « nulla esiste al di fuori dello Stato », che lo Stato è tutti noi. Queste sono affermazioni fascistiche: dire che i diritti della persona dipendono dalle concessioni dello Stato equivale ad una concezione fascista.

MENICACCI. O comunista.

GREGGI. O comunista. Purtroppo, è la stessa cosa.

LIZZERO. Ella è un buffone!

GREGGI. Sono un buffone? È un po' difficile! Resti comunque a verbale che ella mi ha detto che sono un buffone. Questa è una affermazione fascista.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, l'interruzione io l'ho udita dalla sua bocca.

GREGGI. Mi dispiace, signor Presidente, di aver fatto mettere a verbale questa interruzione. Comunque la parola è stata detta.

PRESIDENTE. Non ne dubito, onorevole Greggi; le faccio presente però che una interruzione non raccolta dal microfono non sempre può essere percepita dal Presidente.

GREGGI. Signor Presidente, non ne voglio fare un problema e mi scuso di aver raccolto l'interruzione.

Dicevo che è un'affermazione, una interpretazione fascista, quella per la quale il cittadino ha diritti garantiti se e soltanto se la Costituzione esplicitamente lo afferma. È vero il contrario: esistono diritti inviolabili e naturali del cittadino. La Costituzione può intervenire a disciplinarne l'uso e può in certi casi impedirne l'uso, ma lo deve prevedere espressamente. Tanto per fare un esempio, all'altezza della relazione del suddetto relatore in Commissione affari costituzionali, sarebbe come dire che non è lecito costituzionalmente il commercio di quadri di autore, perché la Costituzione non tutela in modo specifico questo commercio. Se qui si presentasse una legge che vietasse il commercio dei quadri di autore, qualcuno sosterebbe che questa legge è perfettamente valida dato che nella Costituzione non è scritto che il cittadino ha diritto a commerciare quadri di autore.

Il ragionamento, come vedete, è del tutto capovolto. Infatti la Costituzione afferma soltanto i diritti di libertà del cittadino e precisa in quali casi lo Stato può intervenire a limitare l'uso di questi diritti. Se si dovesse seguire il ragionamento del relatore, si potrebbe affermare che non esiste il diritto a portare la barba e i capelli lunghi, dato che la Costituzione non lo prevede. Questo non è assolutamente esatto perché la Costituzione, ripeto, tutela in genere i diritti naturali inviolabili dell'uomo e prevede in modo specifico soltanto i casi di intervento per limitare questi diritti. Così non ha senso dire che la funzione di imprenditore o l'autonomia negoziale non sono garantiti dalla Costituzione; bisogna dimostrare il contrario, bisogna cioè

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

dimostrare che la Costituzione permette di sopprimere l'autonomia contrattuale, di sopprimere le professioni, per poter fare una legge che vieti alcune professioni o limiti la libertà contrattuale.

Ciò è del tutto chiaro, del resto, anche alla luce dell'articolo 4 della Costituzione il quale afferma che « la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro » — fare l'imprenditore credo sia un lavoro — e che « ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività ed una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società ».

Ora, queste dichiarazioni sono superflue, a mio avviso, essendo stati nell'articolo 2 affermati i diritti inviolabili dell'uomo.

Vorrei a questo punto ringraziare certi colleghi che mi lasciano tanto spazio politico — veramente è triste dover rendere certi ringraziamenti — costringendomi a fare una vera e propria esaltazione della funzione imprenditoriale.

Noi, onorevoli colleghi, ci riempiamo sempre la bocca dei lavoratori manuali, che sono condizione essenziale dello sviluppo economico — questo è ovvio — e che sul piano umano meritano da parte nostra più considerazione ed attenzione che non gli imprenditori i quali, in generale, si difendono da sé, mentre chi è debole ha bisogno della difesa dello Stato ». Questo affermava Leone XIII e su questo io concordo perfettamente. Però se noi vogliamo essere una società che progredisce economicamente, scientificamente e tecnicamente, dobbiamo esaltare la funzione dell'imprenditore. Non sono né lo scienziato né il tecnico né l'impiegato né il lavoratore dipendente a fare il progresso economico: il progresso, cioè la produzione a costi minori, la produzione più larga e più accessibile, risulta dalla funzione imprenditoriale. È l'imprenditore, in ultima analisi, che garantisce il progresso economico di un paese. Questo non significa che l'imprenditore debba essere al di sopra della legge e non significa che da parte nostra non ci si debba preoccupare innanzi tutto dei non imprenditori. Si vuole soltanto dire che la funzione imprenditoriale è essenziale in ogni società che voglia progredire. Quindi, se noi vogliamo aumentare il reddito, dobbiamo esaltare questa funzione, funzione che non esiste (così come non esiste l'incremento di reddito) nelle società socialiste.

Per abbassare un po' il tono di questa discussione che mi sta accalorando, voglio a

questo punto raccontare una barzelletta che ho letto ieri su un settimanale e che pare circoli in Russia e nei paesi socialisti. La barzelletta dice: « Che differenza c'è fra il cristianesimo e il comunismo? Il cristianesimo — dice la barzelletta — predica la povertà, il comunismo la realizza ». Questa barzelletta è tecnicamente stupenda, nonché adeguata alla realtà storica.

Quindi, le accennate affermazioni contenute nella relazione sono sbalorditive. Ad esse bisogna reagire. Infatti, se ci mettessimo sulla strada di dire che la Costituzione non riconosce le varie figure di lavoratori (in questo caso, di imprenditori) e non riconosce la libertà negoziale dei cittadini privati, metteremmo in crisi tutta la realtà giuridica italiana. Non esisterebbe più alcun diritto personale del cittadino nel settore economico; li avremmo tutti potenzialmente espropriati e nazionalizzati.

Di fronte a queste interpretazioni, è necessario dire qualche parola sul sistema costituzionale italiano. Infatti, mi pare che sottilmente stiamo dimenticando la Costituzione, sottilmente tentiamo di dare di essa interpretazioni abnormi e, sulla scia di queste sottigliezze, stiamo per accelerare il processo di crisi e di disfacimento del paese.

Tanto per cominciare, il sistema costituzionale italiano parte dai diritti inviolabili della persona (articoli 2 e 4), e parte dai diritti di libertà anche in materia economica (articolo 41). Cosa significa: « L'iniziativa economica privata è libera »? Significa che in Italia possono esistere gli imprenditori, e che essi debbono essere liberi nell'esercizio del loro tipo di professione.

Il sistema economico italiano vede garantita dalla Costituzione la proprietà privata. Il secondo comma dell'articolo 42 infatti recita: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti » (i limiti, dunque, e non la soppressione) « allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ». Se fosse stata presentata qui una legge in cui si fosse stabilito di trasformare i mezzadri in proprietari, acquistando i terreni dai loro concedenti, pagandoli magari il 30 per cento in meno del valore, e si fosse detto che lo Stato avrebbe dovuto anticipare i miliardi necessari per questa operazione, forse avrei discusso o accettato una legge del genere (che sarebbe stata, comunque, anch'essa non costituzionale e sottilmente iniqua). Ma non mi sembra assolutamente che sia conforme alla Costituzione promuovere da

parte nostra situazioni anticostituzionali e approvare norme incostituzionali e dannose per lo sviluppo economico del paese, e tutto ciò non per fare dei proprietari, ma per trasformare dei mezzadri in affittuari, cioè per creare un'altra condizione di insicurezza e, in definitiva, di insoddisfazione.

La Costituzione prevede l'esproprio con indennizzo al terzo comma dell'articolo 42: « La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale ». Credo che tutti i colleghi ricordino che alla Costituente qualcuno propose di aggiungere l'aggettivo « equo » a proposito dell'indennizzo. L'Assemblea bocciò l'emendamento, affermando che, con l'introduzione dell'aggettivo « equo », si apriva la via ad indennizzi non proporzionati, mentre lasciando la nuda espressione « salvo indennizzo » si intendeva che l'indennizzo stesso, nel senso letterale della parola, dovesse essere di quantità tale da risarcire l'espropriato del danno subito. Quindi, l'indennizzo deve essere pieno; esso non può essere parziale, per essere veramente un indennizzo.

La Costituzione italiana non promuove progressive nazionalizzazioni. La nazionalizzazione è prevista all'articolo 43 soltanto per determinate imprese o categorie di imprese. Lo articolo 43 della Costituzione è in se stesso di piuttosto delicata interpretazione; comunque, esso in definitiva limita la possibilità di nazionalizzare a determinate imprese « che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ». Nessuno di queste ipotesi ricorre nel caso della agricoltura e, in particolare, nel caso della mezzadria.

Il sistema costituzionale italiano, inoltre, prevede che « la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione » (nel nostro caso, non sono fissati limiti di estensione) « promuove ed impone la bonifica, ... aiuta la piccola e la media proprietà ». Il provvedimento al nostro esame, in definitiva, non attua neanche l'articolo 44, in quanto non pone limiti all'estensione della proprietà, non promuove e non impone la bonifica delle terre (al contrario, crea le condizioni per scoraggiare il miglioramento delle colture) e, infine, non aiuta la piccola e la media proprietà, perché non trasforma il mezzadro in proprietario, come potrebbe invece essere opportuno e come, disponendo di mezzi scarsi, si potrebbe fare almeno progressivamente.

È un sistema, quello costituzionale, di progressiva razionalizzazione ed equità. Di

fatti, sempre all'articolo 44, la Costituzione dice: « Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo » (e il suolo evidentemente si sfrutta meglio se la quantità di bestiame è superiore, se le trattorie a disposizione sono più numerose) « e di stabilire equi rapporti sociali ». Non dice che l'intervento dello Stato deve sopprimere i rapporti sociali, ma che deve renderli equi.

Riprendiamo pure il discorso sulla mezzadria e sui rapporti mezzadrili, migliorando, se possibile, le condizioni del mezzadro, ma sulla base di rapporti adeguati, sulla base di norme giuridiche adeguate, con provvedimenti insomma che non comportino la decapitalizzazione dell'agricoltura, che non scoraggino il risparmio dall'affluire verso l'agricoltura.

A proposito di risparmio, bisogna ricordare (per ristabilire in qualche modo un certo equilibrio con quanto è stato affermato dalla Commissione affari costituzionali) quanto stabilisce a questo proposito l'articolo 47 della Costituzione: « La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito ». Ed aggiunge: « Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice... ». Noi, invece, abbiamo approvato un mese fa una legge sulla casa che impedisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, una legge quindi nettamente incostituzionale anche questa, che va contro le esigenze dei lavoratori italiani in generale. E oggi stiamo per approvare una legge che non favorisce la diretta proprietà coltivatrice, ma scoraggia il trasferimento di risparmi dal settore cittadino-industriale al settore rurale e agricolo. Inoltre l'articolo 47 dice (ma si dovrebbe dire « diceva » poiché il problema quasi non esiste più in Italia) che la Repubblica « favorisce l'accesso del risparmio popolare al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese ».

Ora, in Italia di grossi complessi produttivi dei quali si possano sottoscrivere delle azioni, ne sono rimasti ben pochi, perché tutto sta diventando dello Stato. Diventando tutto dello Stato, non è più possibile investire il risparmio privato. Ad esempio, non si investe risparmio privato nell'ENI o nell'ENEL, se non attraverso la forma obbligazionaria che non dà nessuna partecipazione alla vita e allo sviluppo di un determinato complesso.

Quindi ci troviamo di fronte ad un articolo della Costituzione, l'articolo 47, al quale stiamo per vibrare, non dico un colpo definitivo (perché altri colpi rimangono ancora da dare), ma un notevolissimo colpo per scoraggiare sempre di più il risparmio e creare le premesse per il rallentamento dello sviluppo produttivo. Questo è ovvio. Infatti chi non risparmierà ancora in Italia, cosa farà? O andrà a risparmiare all'estero (e noi stiamo creando le condizioni perché i capitali fuggano dall'Italia; mi riferisco ai capitali piccoli, non ai grossi capitali, perché i grossi capitali fanno le speculazioni e vengono anche in Italia) oppure non potrà più risparmiare. Così la gente comprerà subito il televisore a colori, lo cambierà dopo un anno, cambierà ogni anno l'automobile, e lo sviluppo produttivo del paese si fermerà. Quando tutti si consuma, non ci sono investimenti, non c'è sviluppo, come già sta avvenendo.

Da questo punto di vista le proposte di legge che stiamo discutendo, tanto desiderate e sollecitate dai comunisti e dai socialisti, si inseriscono in una linea che è appunto la linea politica del partito comunista, la linea del sistema socialista voluta dal partito comunista. In Italia bisognerebbe — tra gli altri — chiarire un equivoco, equivoco che, se avessimo una libera televisione, sarebbe stato già chiarito. L'equivoco consiste nel non chiarire che la linea socialista è quella comunista, che in Russia vi è un regime socialista, non comunista, cose ovvie delle quali però nessuno si ricorda. Ora, le linee fondamentali di queste proposte di legge sono linee perfettamente aderenti alla linea del partito comunista e del sistema socialista e sono, cioè, linee di lotta alla proprietà privata. Sembra di essere ancora al 1848, ai tempi di Marx. Il *Manifesto* di Marx dice ad un certo punto: « Una cosa è comunque certa, che i comunisti combatteranno sempre per abolire la proprietà privata », cioè per consacrare nel tempo la condizione proletaria. Se avessi grande capacità propagandistica, farei un manifesto ai lavoratori italiani per dire: « Volete rimanere per sempre proletari? Votate comunista ». Il proletario che vuole rimanere per sempre proletario, deve volere il sistema socialista che è il sistema del « tutti proletari », mentre come democratico cristiano e come cristiano ho sempre affermato ed affermo che bisogna fare diventare « tutti proprietari », non tutti proletari.

Lotta quindi alla proprietà privata! Progressiva nazionalizzazione di tutto. Nazionalizzeremo il credito da dare alle campagne e,

tutto questo, contro la Costituzione. Purtroppo stiamo lavorando così in questo momento politico, stiamo lavorando contro la Costituzione e al servizio della strategia progressiva del comunismo, del quale nessuno parla. Converterà però parlarne brevemente anche in questa sede che non è, mi sembra, né una sede inopportuna né una sede incompetente. Maria Romana De Gasperi nel suo libro *De Gasperi un uomo solo* ricorda un colloquio tra lei e il padre svoltosi un anno prima che De Gasperi morisse. Maria Romana chiedeva a De Gasperi: « Perché parli sempre del comunismo? La gente dice che parli del comunismo per spaventare gli italiani e per rafforzare i voti della democrazia cristiana ». De Gasperi rispose: « Io parlo sempre del comunismo perché se non parlassi sempre del comunismo, di fronte all'enorme e potentissima propaganda comunista, gli italiani dimenticherebbero i problemi del comunismo, e noi potremmo fare un po' alla volta la fine della Cecoslovacchia ».

Questo è stato detto da De Gasperi nel 1953. E parlava della Cecoslovacchia, di quella Cecoslovacchia alla quale sono capitate le strane, dure e orribili vicende che tutti conosciamo.

Allora, per evitare di lavorare contro la Costituzione e per evitare di lavorare al servizio del comunismo, occorre chiarire e conoscere bene i termini economico-sociali della questione. Se ne avessi il potere, chiederei alla Commissione agricoltura di riunirsi di nuovo per elaborare in tre o quattro giorni una relazione ricca di dati sulla mezzadria, nella quale si dovrebbe rispondere alle domande che ho posto. Occorre respingere assolutamente, per ragioni — direi — di serietà parlamentare, le aberranti interpretazioni e disquisizioni di carattere giuridico-costituzionale alle quali ho fatto riferimento; occorre poi anche capire i termini politici reali della questione. E i termini politici reali sono chiaramente i seguenti, voluti dal comunismo, e sono in ogni caso queste le conseguenze fatali delle leggi, perché le leggi funzionano al di sopra delle intenzioni di buona volontà, perché le leggi, una volta fatte, operano profondamente nella società e la trasformano in qualche senso.

In quale senso queste leggi vorrebbero trasformare la società italiana? Nel senso — lo abbiamo già detto — di espropriare proprietà agricole (dopo la legge sulla casa e la legge sugli immobili avremmo oggi l'inizio dell'espropriazione della terra, indebolendo le difese della società); distruggere i nuclei bianchi nelle campagne per garantire alle



campagne italiane il rosso continuo (è chiaro che domani nelle campagne italiane ci sarebbero soltanto gli enti di Stato, gli intralazzi degli enti di Stato, i favoritismi degli enti di Stato, le code presso gli enti di Stato, le raccomandazioni degli enti di Stato, il paternalismo degli enti di Stato, e non ci sarebbe più nessun respiro per coloro che continuassero a vivere in queste campagne); non rendere proprietari i conduttori (così come con la legge sulla casa abbiamo posto le premesse per impedire che il lavoratore italiano diventi proprietario della casa); sostituire i concedenti con la burocrazia degli enti di sviluppo; trasferire verso investimenti industriali e verso impieghi consumistici centinaia di miliardi di risparmio. Queste sono le conseguenze sicure della legge.

Tutto questo — dico io — in piena incoerenza con una politica che voglia stabilizzare la libertà in Italia creando una vera, maggiore giustizia sociale; e in piena coerenza, invece, con gli equilibri più avanzati, con la dottrina, con la strategia degli equilibri più avanzati. A molti colleghi vorrei dire che gli equilibri più avanzati non sono una proposta da esaminare dopo il gennaio prossimo, o magari dopo le prossime elezioni politiche generali del '73 o del '72; gli equilibri più avanzati sono una strategia alla quale stiamo dando attuazione con le leggi che stiamo approvando.

A questo punto vale la pena di ricordare quanto disse l'11 ottobre 1970 l'onorevole De Martino: « Pur riaffermando l'attualità e la validità del centro-sinistra, esiste l'esigenza di creare per il futuro delle alternative che siano più avanzate e più democratiche. Occorre quindi continuare ad approfondire il tema del rinnovamento della sinistra, compresa quella comunista. Ed è per favorire questo processo che abbiamo fatto delle giunte di centro-sinistra in alcune regioni ».

Un mese dopo, l'onorevole Mancini precisava: « Occorre una nuova prospettiva di unità, unità che non può né deve essere unità indifferenziata. Può e deve essere unità fondata su una scelta democratica e irreversibile... ». Qualcuno penserebbe al centro-sinistra come scelta democratica e irreversibile, invece non è così, perché l'onorevole Mancini precisa: « ...fondata sul riconoscimento della connessione della politica delle riforme con la politica di sviluppo della produzione e del reddito », il che è contraddittorio. « Quel che importa » — diceva Mancini nel discorso di prospettiva — « è che i comunisti affrontino la logica delle soluzioni posi-

live, si pongano sulla linea di evoluzione sociale e politica della società italiana, uscendo dalla logica della contestazione globale del sistema per accedere alla logica della trasformazione del sistema, che è il terreno delle riforme ».

Qui l'onorevole Mancini, in fondo, invita i comunisti a fare una cosa che i comunisti stanno facendo da 25 anni, quella di trasformare progressivamente il sistema economico e politico della libertà. Il fine delle riforme, per i socialisti, non è la maggiore giustizia sociale, non è il miglioramento della condizione umana dei lavoratori, compresi i mezzadri, sul piano giuridico o sul piano dei rapporti sociali ed economici. L'obiettivo di queste riforme è la trasformazione del sistema economico-politico della libertà; chi vuole questa trasformazione, per consacrare lo statalismo italiano e trasformarlo irreversibilmente da statalismo fascista in statalismo socialista, deve sostenere questo tipo di riforme, ma chi non vuole questa trasformazione del sistema economico italiano, deve contrastarlo.

Ho già detto della differenza, non da barzelletta, fra comunismo e cristianesimo: il cristianesimo predica la povertà, il comunismo la realizza.

A questo punto, le conclusioni.

Riforme? Sì, ma per uscire dallo statalismo fascista.

Riforme? Sì, ma per consolidare la libertà, non per metterla in crisi.

Riforme? Sì, ma per un maggiore e più rapido sviluppo economico, per più larghe e sicure libertà, per più larghe e diffuse proprietà private, per trasformare i proletari in proprietari e non per condannarli al proletariato eterno.

Mi sia consentita, a questo punto, una citazione di Giovanni XXIII sulla proprietà privata, tratta dalla enciclica *Mater et magistra*, spesso tanto male interpretata e tanto poco conosciuta: « Sarebbe vano ribadire la libera iniziativa personale in campo economico » (sarebbe vano, cioè, possiamo dire noi, aver scritto il primo comma dell'articolo 41 della Costituzione) « se a siffatta iniziativa non fosse acconsentito di disporre liberamente dei mezzi indispensabili per la sua affermazione. Inoltre, storia ed esperienza attestano » (queste cose Giovanni XXIII le ha scritte prima dei fatti di Cecoslovacchia) « che nei regimi politici che non riconoscono il diritto di proprietà privata sui beni anche produttivi, sono compresse o soffocate le fondamentali espressioni della libertà, per cui è legittimo dedurre che esse trovano in quel diritto garanzia ed incen-

tivo... In ciò trova la sua spiegazione il fatto che movimenti politici sociali che si propongono di conciliare nella convivenza la giustizia con la libertà, fino a ieri nettamente negativi nei confronti del diritto di proprietà privata sui beni strumentali, oggi, maggiormente edotti sulla realtà sociale, rivedono la propria posizione e assumono, in ordine a quel diritto, un atteggiamento sostanzialmente positivo ».

Se avesse dovuto parlare oggi di queste cose, Giovanni XXIII avrebbe dovuto dire il contrario, perché oggi si sta verificando il fenomeno opposto: movimenti politici che finora hanno difeso la proprietà privata come diritto e garanzia dell'uomo, stanno accedendo alle tesi socialistiche della distruzione della proprietà privata.

« In materia » — aggiungeva Giovanni XXIII — « facciamo nostri i rilievi del nostro predecessore Pio XII: difendendo il principio della libertà privata, la Chiesa persegue un alto fine etico-sociale. Essa non intende già sostenere puramente e semplicemente il presente stato di cose, come se vi vedesse l'espressione della volontà divina; né proteggere il ricco e il plutocrate contro il povero e il non abbiente. La Chiesa mira piuttosto a far sì che l'istituto della proprietà privata sia quale deve essere, secondo il disegno e la sapienza divina e le disposizioni della natura. E cioè che sia garanzia dell'essenziale libertà della persona e, al tempo stesso, un elemento non sostituibile dell'ordine della società ».

Queste parole di Pio XII, riprese da Giovanni XXIII, hanno avuto una drammatica, inequivocabile conferma storica nei fatti di Cecoslovacchia del 1968: laddove si è nazionalizzato il potere economico (e queste leggi sono un passo in quella direzione), è stato nazionalizzato anche il potere politico. In questo, la scienza di Marx è perfetta: alla nazionalizzazione del potere economico segue quella del potere politico, con un processo assolutamente irreversibile.

Chi vuole, quindi, nazionalizzare il potere politico, e cioè avere la dittatura irreversibile, deve progressivamente nazionalizzare il potere economico, deve cioè approvare proposte del tipo di quelle che ci sono state presentate.

A questo punto, per non sembrare — come non siamo — esclusivamente negativi intendiamo indicare anche una soluzione. Mi pare chiaro che, su una linea costituzionale di consolidamento della libertà, di progressiva, vera elevazione del lavoro anche manuale, dipendente, collaborativo; su una linea di più

larga partecipazione di tutti ai benefici dello sviluppo economico; di vero sviluppo della agricoltura italiana (che richiede libertà di movimento, di accorpamento, di risparmio, di investimenti, di capacità imprenditoriali), occorre dare tutta una nuova soluzione di questo e di altri problemi; occorre tutta una nuova (e positiva) politica dell'agricoltura, fondata sulla ristrutturazione dei fondi, sulla razionalizzazione e industrializzazione delle colture, sulla capitalizzazione — e non decapitalizzazione — dell'agricoltura. Siamo purtroppo a questo punto: l'unica proposta di legge organica (discutibile sicuramente in molti punti, ma organica), che ho visto presentata all'opinione pubblica in materia agricola, nata proprio in questi giorni, proviene dal basso, perché si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare, presentata dalla confederazione degli agricoltori italiani. Si tratta di una vera e propria proposta di legge, chiara, anche se discutibile in alcuni punti, come ho detto prima, e non di lunghi discorsi, quali noi spesso facciamo negli articolati che approviamo. Ed è questa un'umiliazione, se non per il Parlamento, certo per il Governo, che vede così anticipata la propria azione da un'iniziativa partita dal basso, che offre un quadro organico di tutti i problemi dell'agricoltura italiana, tentando di impostarli in un unico testo legislativo in modo chiaro ed esatto.

Tutto questo si inserisce in un quadro preoccupante. Ricordo la riforma della casa, varata in un momento di crisi edilizia, per aggravarla. Ricordo a questo proposito che ho presentato una decina di interrogazioni in materia edilizia e vorrei pregare la Presidenza di sollecitare il Governo a dare una pronta risposta. In questi anni siamo rimasti sulle 350 mila abitazioni costruite ogni anno; pare che nel 1972 si avranno solo 200 mila abitazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, parliamo di mezzadria !

GREGGI. È per fare brevissimamente un quadro generale della situazione politica, signor Presidente, che ho accennato ai problemi dell'edilizia.

La casa, quindi, i lavoratori se la sognano; e se la sognano non solo i lavoratori, ma anche coloro che appartengono ai ceti medi, e che finora riuscivano ad averla.

Stiamo affrontando una riforma universitaria che non risolve la crisi attuale, e prepara

crisi future per l'università. Adesso abbiamo davanti a noi una riforma della mezzadria che a mio giudizio crea disordine dove ci può essere ancora forse dell'ingiustizia, e ciò fa a danno, evidentemente, di tutto il mondo contadino, esasperandone ancora di più i problemi, e non avviandoli a soluzione. Questa volta lo *slogan* diventa (ma forse l'onorevole Nenni a questi *slogan* non ci crede più): « o la crisi, o il caos ». Una volta si diceva o la Repubblica o il caos, oppure o la nazionalizzazione dell'industria elettrica o il caos. Qui l'alternativa è questa: o la crisi o il caos.

È tempo ormai — mi pare — di fermarci e di riflettere. È tempo ormai di chiudere i lavori di questa tornata dell'Assemblea per pensare all'elezione del Presidente della Repubblica.

È tempo ormai — mi pare anche — di chiudere questo Governo, che con la sua assenza su questa materia conferma di nuovo di non essere un Governo che possa governare efficacemente in questo momento.

E poi forse sarà tempo di chiudere questa legislatura per permettere al popolo sovrano — nella cui superiore saggezza io credo molto — non soltanto di fare il *referendum* sul divorzio (al quale ha costituzionale diritto), ma anche di ricreare in Parlamento equilibri tali, che consentano domani al Parlamento italiano di dare nuovamente al paese governi che possano governare in un momento certamente difficile, ma nel quale avremmo tutte le possibilità di progredire enormemente verso quella che io chiamo, da qualche tempo, la prospettiva, non utopistica, non propagandistica, ma realmente perseguibile di un nostro « secondo Rinascimento ». (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Monaco. Ne ha facoltà.

MONACO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la discussione dei provvedimenti in esame non può prescindere da un esame preliminare della politica agraria sin qui seguita in riferimento a quelle che sono le specifiche esigenze del settore.

È necessario riaffermare che la politica agraria è una parte della politica economica, e come tutta la politica economica soggiace spesso a necessità di più vasto carattere politico e sociale. La politica agraria italiana in quest'ultimo ventennio è interamente caratterizzata dalla preponderanza delle ragioni politico-sociali su quelle economiche. Con ra-

gioni sociali si pretese qualificare e giustificare il blocco bellico dei contratti agrari; lo stesso, o qualcosa di analogo, si pretende di fare ora per cancellare i contratti associativi. Arrivati al punto in cui siamo, la domanda che onestamente dobbiamo porci è la seguente: sono maturi i tempi per una politica agraria economica, o sussistono ancora le sin qui allegate pseudo necessità sociali? L'esodo crescente, la crescente importanza in Italia — come in tutta Europa — delle medie aziende, la accertata constatazione che molta gente non vuole comunque più rimanere sulla terra, lo sviluppo del mercato comune europeo, sembrano tutti fattori che potrebbero finalmente allentare la pressione politica esercitata finora sull'agricoltura.

L'intervento dello Stato è indubbiamente indispensabile per consentire un equilibrio tra i redditi dei vari settori, agricoli ed extra agricoli, ma quello che anzitutto importa, nella elaborazione di una politica moderna, è che vengano lasciate la libertà e l'elasticità necessarie per un continuo adeguamento delle strutture produttive alle necessità del mercato, nonché di ottenere la creazione di una agricoltura che, nel rispetto delle giuste esigenze sociali, esalti la capacità imprenditoriale del singolo, affinché questi possa realizzare il massimo della produttività determinando quindi anche il costo minore per la collettività.

Mentre l'agricoltura e l'economia in genere, con le riconversioni, con le liberalizzazioni, con la concorrenza, con la selezione degli imprenditori, spingono inesorabilmente verso una società economica di tipo liberale, la classe politica dirigente si impantana in una riscoperta del socialismo che arriva con almeno 60 anni di ritardo, ignorando sul piano ideologico la replica del nuovo liberalismo al marxismo. Si vara, infatti, un disegno di legge in materia di contratti agrari nel quale, come del resto in tutto il programma del Governo in carica, è evidente la scissione tra economia e socialità, anzi si pone l'una in contrasto con l'altra.

I provvedimenti in esame si ispirano inoltre ad una facile demagogia e si basano su motivi speciosi ed ipocriti attraverso una serie di norme che tendono ad eliminare dalla scena dell'agricoltura italiana il concetto dell'associazione tra capitale e lavoro.

Questi al nostro esame sono dei provvedimenti biasimevoli, soprattutto per i loro effetti antisociali, diremmo, anzi, anticristiani. Dovrebbe essere infatti noto, almeno ai democristiani interclassisti, che alla conduzione mezzadria e colonica ricorrono molti coltivatori

diretti invalidi, oppure giunti a vecchiaia, o privi di nuove forze lavoratrici familiari, giovani vedove di coltivatori con figliolanza in età minorile: tutta gente che, anche per la progressiva svalutazione monetaria, non solo non può essere privata della proprietà terriera, ma trova in questa proprietà apprezzabili motivi di coesione familiare.

La riforma attualmente in progetto dovrebbe servire, oltre che ad affossare l'istituto della mezzadria e della colonia che si dicono superati, a dare inizio ad un nuovo difficilissimo travaglio alla fine del quale dovrebbero aversi solo aziende a conduzione familiare, ma di dimensioni idonee ad assicurare ai coltivatori i redditi sufficienti a consentire l'impiego di attrezzi e mezzi meccanici moderni.

Ciò significa semplicemente che dovrebbero essere estromesse dalla terra e ridotte a bracciantato avventizio due famiglie di contadini su tre. La progettata soppressione dei contratti agrari associativi non potrà che arrecare questi risultati: prima di tutto lo scoraggiamento di qualsiasi investimento di capitale e di qualsiasi iniziativa economica nel settore agricolo; poi l'arresto di ogni attività nel campo delle trasformazioni fondiari, lo allontanamento dalla terra di moltissime persone che ancora vi prodigano la loro preziosa attività in compiti di direzione e di organizzazione e infine un abbassamento del livello medio di produttività.

È proprio necessario l'intervento dello Stato per la disciplina dei contratti agrari? La realtà economico-sociale procede e provvede spontaneamente alla regolamentazione dei rapporti contrattuali, spesso prima che la legge intervenga a sancire e modificare, o addirittura a sopprimere, contratti e rapporti già affermatasi.

Ciò è tanto più valido nel settore agricolo, dove ha trovato e trova applicazione in modo elettivo il principio della libertà e dell'autonomia contrattuale.

La mezzadria classica, ad esempio, si è affermata quasi esclusivamente nell'Italia centrale, mentre nel meridione si sono affermati altri tipi di contratto, come ad esempio quelli di colonia e di compartecipazione. Ciò significa che l'ambiente, le necessità generali, le esigenze produttive hanno portato, caso per caso, alle più idonee soluzioni.

Dato e non concesso che alcuni tipi di contratto agricolo si siano cristallizzati, ciò deve imputarsi in maniera esclusiva al blocco contrattuale, che è stato dannosissimo, in quanto non ha permesso l'evoluzione di alcuni aspetti dei contratti stessi.

Il blocco dei contratti agrari ha rappresentato una delle cause principali del frazionamento e della polverizzazione, nello stato attuale, dell'agricoltura. Tale blocco ha impedito, tra l'altro, all'agricoltura di evolversi con l'ausilio delle tecniche e dei mezzi moderni.

Quanto ho ora sommariamente detto conferma che laddove i pubblici poteri intervengano per soffocare la libertà o per coartarla, qualsiasi progresso o sviluppo, sia economico sia sociale, si arresta. Con ciò non si vuol dire che il pubblico potere debba assistere come spettatore inerte all'evolversi di determinate situazioni, perché vi sono dei settori in cui esso può e deve esercitare il suo ruolo preminente. Mi riferisco in particolare al settore delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo dell'agricoltura, in cui lo Stato deve intervenire per assicurare il funzionamento dei servizi indispensabili per il vivere civile, quali la viabilità, le comunicazioni, i trasporti, l'assistenza sociale, l'assistenza sanitaria, l'acqua potabile, l'acqua per l'irrigazione, l'energia elettrica, l'istruzione di base e l'istruzione tecnica: tutto questo per consentire agli agricoltori un livello di vita pari a quello degli altri cittadini. E ciò non solo per motivi di giustizia sociale — mi rifaccio a quanto ho detto all'inizio del mio intervento — ma anche per far sì che le energie migliori non abbandonino, come sta avvenendo ora, la terra.

Il pubblico potere non può, non deve, però, sostituirsi all'impresa agricola, né deve, come purtroppo si propone in alcuni dei provvedimenti che sono al nostro esame, coattivamente trasformare l'un tipo di contratto in un altro.

Bisogna respingere, una volta per sempre, le utopie dirigistiche che hanno causato il fallimento dell'agricoltura, per esempio, nei paesi di oltre cortina. Sull'argomento, da parte di alcuni ambienti politici che pure si definiscono antimarxisti, c'è una sorta di pudore a intrattenersi — abbiamo sentito poco fa una barzelletta dal collega che mi ha preceduto — forse dovuto al fatto che agli aspiranti pianificatori di casa nostra dispiace di sentirsi ricordare a quali conseguenze ha approdato il più integrale tentativo di pianificazione agricola che la storia moderna ricordi: quello attuato in Russia, dove gli stessi dirigenti sovietici non hanno risparmiato critiche, vorrei dire anzi autocritiche, a quanto avevano fatto nel corso di parecchi anni.

La politica agraria sovietica, impostata sulla conquista di nuove terre — questo era lo

*slogan* — ha invertito bruscamente la rotta — e non solo da ora — e da una prospettiva di agricoltura estensiva è passata alla prospettiva di una agricoltura intensiva, con la minaccia di licenziamento di tecnici inetti e incompetenti. Ma la crisi dell'agricoltura russa è troppo profonda per poterla ridurre così semplicisticamente a errori tecnici di dirigenti. Il difetto non è nei dettagli, né nelle persone, è nel metodo, nelle impostazioni generali assolutamente non valide, come molti hanno potuto constatare di persona, compreso chi vi parla, che si è trattenuto a lungo nell'Unione Sovietica.

Oggi si pensa di concedere dei premi ai migliori kolkosiani, evidentemente per stimolare i peggiori o i mediocri a migliorare, e si pensa altresì di creare quelle brigate familiari di lavoratori agricoli ai quali — udite — andrebbe il 50 per cento dei prodotti conseguiti. Questo non può esimerci dal chiedere a noi stessi se nell'URSS non si stia per inventare la mezzadria, proprio mentre da noi si vuole sopprimerla attraverso la trasformazione coatta.

Ma consideriamo ancora una volta le critiche a cui si è creduto di sottoporre gli istituti della mezzadria e della colonia. Si dice che la mezzadria e la colonia sono istituti vecchi (poco fa si parlava di medio evo), ma si dimentica di dire: se queste forme contrattuali hanno superato i decenni e, vorrei dire, i secoli, vi deve pure essere una ragione. Molti dei vecchi contratti agrari sono scomparsi e si studiano solamente nelle università dai cultori di storia del diritto o da chi deve dare esami in questa materia. Se la mezzadria e la colonia sono invece sopravvissuti, ciò è dovuto a due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché sono dei contratti mirabilmente plastici, che si sono evoluti attraverso i tempi e che sono suscettibili di adattarsi alle nuove tecniche e alle nuove situazioni sociali. Ciò è tanto vero che, ad esempio, la mezzadria di oggi, pur conservando ancora lo stesso nome, ha un contenuto contrattuale profondamente diverso dalla mezzadria settecentesca o dalla stessa mezzadria di poche decine di anni or sono.

In secondo luogo, perché si tratta di contratti singolarmente adatti al settore agricolo. Ogni modesto cultore di storia economica sa che la retribuzione del lavoro avvenne inizialmente attribuendo al lavoratore una parte del prodotto. In campo industriale la retribuzione parziaria cedette presto il campo alla retribuzione monetaria; in campo agricolo, per contro, la retribuzione parziaria nelle sue sva-

riate forme ha resistito ai tempi e tuttora sopravvive. Negli stessi Stati Uniti vi sono vaste zone agricole dove sono in atto contratti che si possono paragonare ai nostri contratti di mezzadria.

Tutto ciò, ripeto, non è senza una ragione. L'incerta redditività del lavoro agricolo, che è soggetto fra l'altro a fattori esterni di ordine naturale, l'opportunità di cointeressare il lavoratore alle sorti dell'impresa, la stessa difficoltà di controllare gli orari e l'effettiva applicazione del lavoro in agricoltura, l'utilità, infine, di discriminare con diverse retribuzioni il buon lavoro dal lavoro accidioso o svogliato, tutte queste ragioni ed altre ancora hanno cooperato a mantenere in vita in agricoltura contratti di lavoro con retribuzione parziaria.

Ma si dice: tanto la mezzadria quanto la colonia sono istituti giuridici che stanno morendo; *ergo*, facciamoli morire al più presto. Il curioso è che i sostenitori di questa eutanasia sono proprio alcuni economisti e giuristi cattolici che per principio dovrebbero essere contrari a ogni forma di eutanasia. Mi si consenta questa trasposizione.

TRUZZI, *Presidente della Commissione agricoltura*. Perché un cattolico dovrebbe essere contrario a far sì che un colono o un mezzadro stia meglio?

MONACO. Non ho detto che il cattolico debba essere contrario. Anzi mi meraviglio che il cattolico, nella visione giusta che dovrebbe avere, voglia distruggere un istituto...

TRUZZI, *Presidente della Commissione agricoltura*. Non distruggere.

MONACO. ...che a mio avviso permette al colono o al mezzadro di star bene.

Dicevo che il cattolico è favorevole ad una tesi di eutanasia. Vi è infatti la proposta di un cattolico che chiede l'abolizione della mezzadria. È una forma, ripeto, di eutanasia: dato che questi istituti sono in decadenza, facciamoli morire subito. Per altro, alla eutanasia i cattolici sono giustamente contrari.

Ecco perché ho fatto (e me ne scuso con il presidente della Commissione) questa trasposizione.

TRUZZI, *Presidente della Commissione agricoltura*. Sono favorevole a che il mezzadro viva in migliori condizioni. Non riesco a capire la contraddizione.

MONACO. Ora, se gli istituti in questione stanno veramente morendo ed ammesso che lo debbano, perché il Parlamento, invece di lasciarli morire in pace, si trasforma in una sorte di maramaldo e li uccide subito? Che se poi, malgrado le innegabili difficoltà attuali, mezzadria e colonia in molti luoghi ed in certe condizioni sono vive e vitali, perché dobbiamo ucciderle? Se sono vive e vitali, significa che anche coloni e mezzadri vivono bene. Almeno lo penso.

TRUZZI, *Presidente della Commissione agricoltura*. Questo è il punto.

MONACO. La ragione vera della lotta ai contratti associativi è un'altra. Essi non rientrano negli schemi socialisti della lotta di classe. I partiti marxisti li avversano da decenni ed alcuni cattolici, che pur dovrebbero vederli un esempio di collaborazione sociale da tutelare e da promuovere, in sintonia con i loro principi di interclassismo e di solidarismo, li combattono per mimetismo marxista. Questa è la verità.

La mezzadria e la colonia nella configurazione giuridica attuale sono dei contratti di società che associano capitale e lavoro ai fini produttivi. Oggi, da svariati pulpiti, si predica che occorre diffondere la compartecipazione degli operai agli utili industriali. Sarà un bene o un male, sarà la panacea sociale o sarà acqua fresca; certo che è mirabile la contraddizione con cui, dalla identica fonte, si predica per introdurre la compartecipazione agli utili nell'industria e si lavora per eliminare, con i provvedimenti in discussione, la compartecipazione agli utili in agricoltura.

La scuola sociale cattolica vede largamente nei contratti associativi un chiaro esempio di collaborazione sociale; gli odierni politici cattolici sono invece unicamente preoccupati di non sembrare meno socialisti dei socialisti. Eccoli dunque combattere mezzadria e colonia in forza di ragioni socialiste.

Ma poi, quale tipo di mezzadria e colonia si intende trasformare? Questi istituti hanno infinite forme: vi sono quelle povere di montagna o di alto colle, che vanno scomparendo con la scomparsa della convenienza a coltivare terreni poveri e ingrati; vi sono quelle che assicurano fior di redditi, tant'è che non pochi mezzadri e coloni sono proprietari di terreni e di case che affittano ad altri, preferendo restare sul fondo mirabilmente organizzato e altamente meccanizzato, che assicura loro una fonte di redditi sicuri; vi sono quelle forme che tendono ad espandersi su poderi o fondi doppi e tripli degli attuali, e che potenzial-

mente sono in grado di fornire alla famiglia mezzadrile o colonica redditi doppi e tripli, purché ci si sappia specializzare con i mezzi tecnici moderni; vi sono infine le forme grate al lavoratore anziano, spesso pensionato, che ricerca un piccolo fondo con modesti redditi, dove concludere la sua giornata terrena nella pace del lavoro campestre anziché nell'ozio cittadino. Mezzadria e colonia sono quindi legate ad una realtà estremamente varia.

Certo, è innegabile la tendenza di questi istituti a restringersi: a restringersi nelle zone adatte, abbandonando le disadatte, e a restringersi ancora perché non pochi lavoratori, in epoca di crisi agraria, preferiscono un salario certo alla compartecipazione ad incerti redditi.

Questo non lo neghiamo. La mezzadria e la colonia, però, sono lungi dall'aver esaurito il loro ciclo vitale e possono ancora dare utilità sociali ed economiche di rilievo. Il problema è di aiutarle ad evolversi, non di sopprimerle con la trasformazione in altro contratto.

In realtà l'associazione di capitale e lavoro è un principio cristiano, che può fare piacere ai marxisti di sopprimere nelle campagne; ma non si vede perché debbano essere i cattolici a rinnegarlo, quei cattolici che dovrebbero essere i sostenitori della collaborazione di classe, in antitesi con la lotta di classe propugnata dai marxisti.

È necessario, a questo punto, stabilire un ordine preferenziale tra i vari mezzi disponibili per conseguire un'aggiornata disciplina dei contratti agrari. Essi sono la legge, il patto sindacale e la consuetudine o uso. Quale tra essi è preferibile? Questa è la domanda che occorre farsi pregiudizialmente, se vogliamo considerare una materia così delicata con senso di responsabilità e con la volontà di adeguarsi ad una realtà che, per essere fatta di rapporti umani e di contenuti economici, ha una sua forza che sarà sempre insano disconoscere.

Delle tre fonti di diritto, la legge e la consuetudine presentano difetti sostanziali che è necessario sottolineare.

La consuetudine, in tempi di così rapidi mutamenti, non ha praticamente la possibilità di formarsi con quel carattere di generalità e con quella coscienza di adempiere un precetto giuridico che le sono necessarie per essere riconosciute: sicché il voler lasciare ad essa il compito di determinare il futuro assetto della materia significherebbe rinunciare ad una qualsiasi regolamentazione.

Il provvedimento legislativo è il mezzo scelto dai partiti che formano la maggioranza

governativa: è quello, perciò, che dobbiamo considerare in contrapposto con l'altro mezzo, costituito dalla contrattazione sindacale.

Affermiamo con sicura coscienza la superiorità del patto sindacale sulla legge in materia di rapporti associativi in agricoltura.

Tralasciando altri aspetti, pur meritevoli di piena considerazione, vogliamo richiamare una realtà che deve essere tenuta sempre presente: le profonde diversità esistenti tra regione e regione, tra provincia e provincia, tra zona e zona, perfino tra azienda e azienda, pur limitrofe, nelle modalità della conduzione aziendale. Non importa elencare le cause, che sono storiche, ecologiche, climatiche ed altre ancora: è sufficiente constatare questa realtà e tenerne il necessario conto. In tale situazione, com'è pensabile che possa essere una saggia legge quella che disconosca le diverse realtà e tutte le appiattisca in un'unica disciplina?

Vi è di più. In un periodo come il presente, caratterizzato dalla necessità di rapidi e spesso improvvisi cambiamenti — conseguenti alla introduzione di tecniche sempre più progredite, ad esigenze di un mercato in continua espansione, alla concorrenza dei paesi che si presentano prepotentemente con produzioni nuove ad insidiare il collocamento delle nostre derrate — com'è possibile pensare di affidare alla legge il compito di regolare i rapporti tra i soggetti della produzione? Alla legge, che è uno strumento rigido, non plasmabile, difficilmente modificabile, posto in essere per durare, non certo per essere modificato con quella elasticità, con quella celerità che i tempi e la materia considerata impongono?

Di contro, il contratto collettivo è uno strumento ben più duttile, ben più capace di tenere conto delle realtà più varie e di seguire le esigenze di adattamento man mano che si manifestano.

Non pongo qui la questione, per altro pienamente sostenibile, della potestà normativa delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei lavoratori, ma voglio affermare che la legge è il mezzo meno idoneo e più dannoso, sul piano sociale come su quello economico, per disciplinare i rapporti associativi in agricoltura.

Perché sosteniamo poi l'incostituzionalità del provvedimento in questione (tema sul quale si è ampiamente soffermato testé il collega Greggi)? Perché la Costituzione, all'articolo 41, nettamente, senza equivoci, afferma che l'iniziativa privata è libera. E poiché i contratti associativi altro non sono che la mani-

festazione concreta, e fra le più concrete, dell'iniziativa economica privata, è chiaro che i provvedimenti che trasformano coattivamente questi contratti in affitto vengono a scontrarsi con una norma della Costituzione.

Una trasformazione coattiva, inoltre, costituirebbe un grave precedente che potrebbe riflettersi su tutta la struttura economica della nostra società, così come essa è garantita dalla Costituzione, perché oltre a ferire il diritto di iniziativa economica privata, metterebbe in discussione il diritto di proprietà, che richiede — per la sua essenza e per la sua nozione universale — il diritto di utilizzare la proprietà stessa in modo non vietato dalla legge penale, o dalla legge sanitaria, ecc.

La Commissione affari costituzionali, oltre le riserve relative alla costituzionalità degli articoli 1, 2 e 7 della proposta di legge n. 3251 dell'onorevole Truzzi in relazione agli articoli 3 e 17 della Costituzione sulle competenze regionali, ha espresso parere di non conformità degli articoli 1, 3 e 4 della stessa proposta di legge in relazione agli articoli 4, 41 e 42 della Costituzione. Tutto questo a proposito, ripeto, della proposta di legge Truzzi n. 3251 che è stata assunta metodologicamente (ormai questo avverbio impera) come testo base per la discussione, in assenza di un disegno di legge che il Governo non ha presentato e non poteva presentare, ridotto com'è da anni sotto una specie di tenda ad ossigeno. Se lo avesse presentato, forse la sua stessa esistenza sarebbe venuta a cessare per mancanza di ossigeno.

Altro che la chiarezza a cui ha detto di mirare l'onorevole ministro dell'agricoltura! Dopo gli effetti disastrosi della legge del febbraio 1971 sugli affitti dei fondi rustici (effetti disastrosi denunciati dallo stesso ministro dell'agricoltura) e dopo la « lezione » del 13 giugno, la contraddizione e gli equivoci che hanno sempre caratterizzato questa coalizione di centro-sinistra si sono maggiormente evidenziati e si è approfondita la frattura che divide i partiti della coalizione tra loro e li spacca nel loro stesso seno (abbiamo sentito poco fa l'intervento di un collega iscritto ad uno dei partiti della coalizione).

Il problema diventa quindi politico, e i partiti dell'arco democratico devono veramente rispondere con chiarezza. Siamo in presenza di una massiccia offensiva marxista e massimalista, e si corre il rischio di imboccare una strada pericolosa che prepara le condizioni ideali per quei movimenti eversivi, antidemocratici, dei quali l'Italia ha fatto una triste esperienza mezzo secolo addietro.

Il discorso vale per i democristiani, molti dei quali — sottoscrivendo la proposta di legge di modifica della legge sull'affitto dei fondi rustici — hanno chiaramente dimostrato la loro opposizione a certe impostazioni di politica agraria; vale per i repubblicani, per i socialdemocratici, che spesso si oppongono al massimalismo e alla demagogia, senza però trarne talvolta le dovute conseguenze; vale anche per i socialisti, se essi vogliono restare fedeli al primo intento del centro-sinistra: l'allargamento dell'area democratica e l'isolamento del partito comunista.

Sta per scoccare, a mio avviso, l'ora della verità! È veramente necessaria la chiarezza da parte di tutti.

Onorevoli colleghi, a conclusione del mio intervento vorrei pacatamente auspicare che in agricoltura venga consentita ogni forma di associazione e di contratto associativo. Non possiamo sopprimere la mezzadria e la colonia, ma dobbiamo favorirne l'evoluzione, facilitandone gli aggiornamenti sul piano giuridico ed economico. Noi riteniamo che le disposizioni legislative dovrebbero limitarsi a fissare i principi generali e le clausole essenziali, lasciando alle singole parti e alle loro organizzazioni sindacali il compito di definire le clausole di dettaglio, tenendo conto delle varie situazioni locali.

La validità dei contratti associativi è strettamente legata alla libertà contrattuale, che non può e non deve essere limitata o soppressa. Riteniamo che il Parlamento italiano, dando forza di legge alla disciplina proposta, si assumerebbe una gravissima responsabilità, quella di compromettere le sorti dell'agricoltura e di porre una remora invalicabile al progresso economico e sociale delle campagne. Per questo noi liberali non ci siamo limitati alle critiche che, per altro, hanno trovato vasta eco anche nel campo della maggioranza, ma abbiamo anche sentito il dovere di contrapporre una nostra soluzione organica che riafferma la libertà contrattuale, tiene presenti le ragioni della economia e della socialità e si inquadra nella visione di una agricoltura moderna e progressiva, quale noi auspichiamo per il nostro paese. Ciò facendo intendiamo indicare al Parlamento e al paese una via democratica di alternativa, convinti di essere nel giusto e nell'equo e di corrispondere alle attese del mondo agricolo italiano, travagliato da difficoltà antiche e recenti che vogliono essere lenite, non inasprite, dall'opera del legislatore.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Ciaffi. Ne ha facoltà.

**CIAFFI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, essendo il primo firmatario della prima proposta di trasformazione della mezzadria e colonia in affitto, sento profondamente la responsabilità di una tale iniziativa che, da una parte, ha suscitato diffusi consensi e speranze, ma, dall'altra, altrettante diffuse opposizioni e reazioni.

Tale responsabilità è da me assunta con piena convinzione, ma anche con completa umiltà e disponibilità a discutere e raccogliere tutte le critiche ed i contributi, da qualunque parte essi vengano, in una materia così delicata ed esplosiva. Consensi e dissensi esplosi con grande carica di passionalità nel paese vanno ricondotti nella normale dialettica democratica di questo Parlamento, rappresentativo delle diverse istanze ed interessi che si muovono nella pubblica opinione.

La DC, il più grande partito popolare, interclassista e pluralista, sente e soffre più di ogni altra forza politica il dramma e la conflittualità degli interessi messi in discussione dalle proposte di legge in esame.

La DC, la sua storia, la sua vasta tradizione contadina sono naturalmente vicine alle aspirazioni del mondo mezzadrile e colonico, che fu il nerbo del glorioso movimento delle leghe bianche, elemento costituente del « popolarismo ».

Fin dal primo dopoguerra la federazione « Bianca » dei lavoratori torinesi (sezione mezzadri), come già quella cremonese, nel famoso bando dei tredici articoli, affermava che « i contadini torinesi non intendono oltre rimanere nella condizione di lavoratori a tipo mezzadrile ma reclamano il riconoscimento del loro diritto alla stabilità sulla terra nella forma di coltivatori diretti ad affitto ».

L'onorevole Miglioli, in questa Camera dei deputati, l'11 marzo del 1921, chiedeva la « trasformazione dei salariati in contadini lavoratori in conduzione a struttura associativa e quella dei mezzadri in fittavoli ».

Nel secondo dopoguerra uomini come De Gasperi e Segni combatterono memorabili battaglie per la causa contadina: basta ricordare la riforma agraria, il « lodo De Gasperi » e la « giusta causa ».

Ma la DC è anche espressione e partecipe di quei larghi ceti di piccoli e medi proprietari che in questi venticinque anni di vita democratica, caratterizzati da una rapi-



da mobilità sociale, sono arrivati alla conquista della proprietà, guadagnata con il proprio lavoro e con i propri risparmi. È quella larga fascia di ceto medio così necessario per garantire le istituzioni democratiche che la DC non vuole mortificare, ma anzi esaltare e far crescere.

Orbene gli avversari storici della DC, a destra come a sinistra, vedono in questa duplice tutela di interessi, per alcuni inconciliabili, sia la natura contraddittoria della DC, sia la crisi del suo interclassismo.

Direi che proprio qui è la forza della DC solo che la sua classe dirigente abbia la capacità culturale e politica di risolvere una apparente statica conflittualità di interessi o se si vuole di classe, ma certo in senso improprio, in una sintesi positiva e di sviluppo e di crescita verso equilibri sociali ed economici più giusti ed avanzati.

Perché la DC è anche un partito moderno, non legato ad ideologie politiche statiche, ma piuttosto ad una esperienza di popolo e di governo che progredisce coerentemente ad un disegno di tempo lungo democratico e civile e coerentemente alle imprescindibili esigenze poste dalla rivoluzione economica e tecnologica.

Ecco perché dobbiamo affermare con fermezza che la nuova regolamentazione dello affitto e l'urgente superamento e trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia imposta da motivi giuridici, sociali ed economici sono riforme che non possono essere pagate dai ceti proprietari meno abbienti, ma fatte carico alla collettività ed alla sua politica generale di ristrutturazione agricola.

Non ci nascondiamo la complessità del problema. Proprio per questo sarebbe irresponsabile strozzare un dibattito che deve esserci e deve continuare fino alla maturazione delle conclusioni.

Il pieno ed efficace inserimento della nostra agricoltura nella Comunità economica europea esige non solo un rapido passaggio da una agricoltura dominicale ad una agricoltura imprenditoriale (cioè più bassi valori fondiari e più alta remunerazione della impresa e del lavoro) ma anche, e di conseguenza, l'adeguamento delle strutture e la tipizzazione delle forme giuridiche di conduzione nei due modelli europei: la proprietà e l'affittanza.

La remunerazione del lavoro dei mezzadri e dei coloni è tra le più basse, se non la più bassa, fra tutte le categorie. Essa oscilla su valori mensili medi per unità lavorativa che vanno dalle lire 20.000 alle lire 40.000. Al

basso reddito ed alla sub-cultura dei nostri contadini, frustrati nelle loro potenzialità intellettuali, imprenditoriali e sociali, tagliati fuori dal circuito attivo dello sviluppo, esecutori di rapporti ed economie i cui protagonisti sono nelle città, sono legati i fenomeni generali dell'autoconsumo, dell'esodo, specie dei giovani, dell'invecchiamento e della femminilizzazione. La polverizzazione aziendale rende anche antieconomici i già scarsi investimenti privati o associativi sia poderali sia interpoderali.

In effetti le aziende a mezzadria e colonia raggiungono un'alta produzione unitaria ma una bassa produttività, per l'alta incidenza nei costi del fattore lavoro, esuberante rispetto alle dimensioni aziendali ed agli altri fattori della produzione. Lo sviluppo cooperativo si ferma alle soglie della mezzadria o colonia perché, in imprese così dissociate, il concedente è lontano ed il mezzadro o colono non può conferire alle cooperative poteri che non ha.

La complessità di tali problemi fa sì che nessun provvedimento da solo (tanto meno la trasformazione della mezzadria e colonia in affitto, sia chiaro!) risolve la « questione agricola ». Solo un quadro organico di riforme ed interventi coerenti può avviare a soluzione la ristrutturazione della nostra agricoltura.

Come abbiamo premesso all'inizio, il prezzo delle riforme strutturali agricole non può essere pagato dai piccoli concedenti meno abbienti, ma è altrettanto vero che il progresso agricolo si persegue « con » i contadini e non « contro » o « sopra » di essi. L'obiettivo indilazionabile dell'efficienza va raggiunto salvando le residue energie contadine valide e rendendole protagoniste dello sviluppo e non respingendole nell'esodo e nella proletarizzazione (salarati), lasciando l'impresa e la proprietà agricola ad un ceto urbano e non professionale.

Il passaggio dalla mezzadria e dalla colonia alla proprietà non può che essere graduale non solo per motivi giuridici e finanziari ma anche perché dovrebbe essere posto in relazione ai piani di ricomposizione e riordino fondiario, promossi e finanziati dalla regione e dagli enti di sviluppo.

L'affitto è una misura intermedia che favorisce l'evoluzione naturale alla proprietà e permette di raggiungere subito obiettivi indilazionabili di recupero delle residue energie valide.

La trasformazione si propone la promozione di nuovi imprenditori agricoli, l'au-

mento della loro remunerazione a livelli più vitali, il processo non costoso e rapido di ricomposizione aziendale che si metterà in moto in capo agli affittuari più dotati (specie in un momento in cui l'esodo e il pensionamento lascia numerose maglie poderali vuote), lo sviluppo associativo e cooperativo, la piena utilizzazione delle provvidenze CEE.

Saggia e tempestiva è stata la decisione della maggioranza governativa e del Parlamento di stralciare ed approvare subito nei decreti-legge anticongiunturali il blocco delle « disdette » dei contratti nulli, così da permettere una meditata elaborazione ed approvazione della trasformazione unitamente alle necessarie modifiche alla legge sull'affitto dei fondi rustici.

Tali conseguenze sono coerenti con gli obiettivi di fondo di una agricoltura imprenditoriale, efficiente ed associata e sono una tappa necessaria per inserire anche le aree mezzadrili e a colonia (7 per cento dell'intera superficie agraria) nel processo di sviluppo dell'agricoltura italiana.

LIZZERO. La percentuale non può essere questa.

CIAFFI. La percentuale è del 7 per cento della superficie agraria italiana. Questi sono i dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura, quello del 1970 (*Interruzioni dei deputati Miceli e Reichlin*), i quali determinano in 137.564 le aziende a mezzadria su 3.613.990 aziende agrarie, pari al 3,8 per cento.

Le aziende a mezzadria interessano 1 milione 273.637 ettari su 24.946.271 ettari nazionali pari al 5,1 per cento.

Le aziende a colonia assoggettabili alla trasformazione, pur permanendo una marginale difficoltà di determinazione in alcune regioni meridionali, specie la Sicilia, non dovrebbero superare le 70 mila aziende, pari al 2 per cento delle aziende italiane, con una superficie coltivata di circa 550 mila ettari, pari al 2,3 per cento della totale superficie agraria.

Complessivamente discutiamo quindi di un totale di circa 210 mila aziende (circa 6 per cento del totale) e di circa 1.830.000 ettari, pari al 7,3 per cento della superficie totale.

Da notare, però, che le aziende mezzadrili, pur dimezzate negli ultimi dieci anni, sono concentrate principalmente nelle regioni centrali delle Marche (31.718 aziende), della Toscana (26.805 aziende), dell'Emilia-Romagna (24.363 aziende), dell'Umbria (11.816 aziende),

degli Abruzzi (10.454 aziende), con una punta nel Veneto (9.058 aziende).

Così come la colonia risulta principalmente concentrata nelle regioni della Sicilia e della Puglia.

Il quadro sulla consistenza dei contratti agrari va completato con le circa 600 mila aziende condotte in affitto, numero di aziende tre volte superiore a quelle condotte con contratti associativi.

Globalmente si tratta di una massa di oltre 800 mila aziende, pari ad oltre il 22 per cento delle aziende agrarie italiane.

Dai dati su esposti risultano chiare l'importanza e la complessità di una politica dei patti agrari, della stretta connessione, da una parte, tra politica delle strutture e politica dei contratti e, dall'altra, tra contratti associativi (mezzadria e colonia) e contratti di scambio (affitto).

Di qui la conclusione, sempre sostenuta dalla DC, che la eventuale trasformazione della mezzadria e colonia in affitto va posta in relazione ad una saggia ed equa regolamentazione del contratto di affitto, atta a garantire la sua vitalità ed accettabilità, così come l'intervento sulla normativa dei patti agrari è strettamente connesso e funzionale ad una politica delle strutture agricole che travalichi l'orizzonte italiano e si adegui alle direttive europee.

Una attenta considerazione merita il problema di compatibilità, di raccordo e di connessione delle proposte in discussione con la realtà e gli indirizzi strutturali e contrattuali europei e con le direttive di intervento della CEE che dovremo al più presto tradurre in leggi italiane.

È giusto e doveroso che il Governo e la stessa DC pongano l'urgente necessità di tale raccordo, non certo per dilazionare i provvedimenti in discussione, quanto per varare interventi legislativi coerenti e, in una certa misura, anticipatori degli impegni che andremo ad assumere a livello di politica agricola europea.

In Francia la mezzadria interessava nel 1946 il 10,5 per cento della superficie agraria; nel 1964 la superficie mezzadrile già era scesa al 2,9 per cento, pari al 2,1 per cento di aziende mezzadrili sul totale aziendale; oggi il fenomeno mezzadrile in Francia è praticamente scomparso (*Atlas économique et social pour l'aménagement du territoire*).

Non esistono in Francia altri contratti agrari di compartecipazione. In tale paese la mezzadria, fin dall'ordinanza del 17 ottobre 1945, modificata con legge 13 aprile 1946 e

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 1971

poi con la legge del 30 dicembre 1963, è stata convertita in contratto di affitto su richiesta del proprietario o del colono secondo modalità e condizioni che troviamo codificate negli articoli 862-868 dell'attuale codice rurale.

In Germania i contratti di compartecipazione sono praticamente inesistenti, interessando solo 31 mila ettari di terreno.

In Olanda e Belgio le sole forme di conduzione sono quella in proprietà e quella in affitto.

Da questo rapido esame se ne deduce che in Europa è prevalente la conduzione in proprietà e la parte rimanente è condotta in affitto a lunga durata (19-25 anni) secondo canoni medi per ettaro che vanno dalle 27 unità di conto (lire 17 mila circa) in Francia alle 52 unità di conto (lire 32.500 circa) dei Paesi Bassi (fonte CEE: *La situazione dell'agricoltura nella CEE*, relazione 1970).

Rispetto a tale situazione le direttive comunitarie tendono tutte a raggiungere l'obiettivo di imprese agricole efficienti o in conduzione in proprietà o in conduzione in affitto.

Lo stesso Mansholt, vice presidente delle Comunità europee, nella recente conferenza-stampa, tenuta a Roma il 10 novembre scorso, rispondendo alla domanda di un giornalista, ha dichiarato testualmente:

« Rispondo che la responsabilità di risolvere il problema della conversione della mezzadria in affitto è ovviamente esclusivo del Governo italiano. In generale la Commissione è favorevole — così si è espressa — a porre termine al sistema della mezzadria e preferisce il sistema di affitto sulla base di una molto lunga durata ».

MENICACCI. Sulla legge sull'affitto la CEE era completamente discorde.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questa è una interpretazione. La CEE non si è affatto pronunciata. Il problema della nuova normativa italiana sugli affitti in agricoltura è all'esame della CEE congiuntamente a tutte le altre leggi sugli affitti degli altri paesi della Comunità.

Non è esatto. È valido dire che c'è una certa linea di tendenza, però non è esatto dire che ci siano stati dei pronunciamenti.

CIAFFI. L'opposizione confonde il testo di un'interrogazione con quello della risposta dell'esecutivo: l'interrogazione tendeva a una risposta negativa, ma la risposta negativa non c'è stata.

MENICACCI. Come può dire che non c'è stata ?

CIAFFI. Comunque, la porti in Parlamento e si vedrà.

A proposito delle direttive proposte in sede CEE e precisamente in riferimento a quella che prevede « misure a favore di coloro che desiderano cessare l'attività agricola », due considerazioni mi sembra opportuno e necessario esprimere. Poiché i cosiddetti « assegni di pre-pensionamento » di 400 mila lire annue per unità, così come è formulata oggi la direttiva, saranno concessi ai conduttori agricoli di età tra i 55 e i 65 anni, alle condizioni che esercitino a titolo principale attività agricola ed accettino che le superficie agricole da essi coltivate vengano destinate ad aziende in fase di ammodernamento od a fini non agricoli, è evidente che le nostre aree mezzadrili e coloniche rischiano di essere escluse da tali provvidenze, in quanto mezzadri e coloni non conducono a titolo principale il fondo e non hanno la disponibilità dell'impresa per offrirla ad iniziative di utilizzazione più economica e razionale.

Certamente non sono difficoltà insormontabili, e potremo affrontarle e risolverle in sede di applicazione legislativa italiana di tali direttive; ma è certo che la complessità del rapporto mezzadrile e colonico sarà di ostacolo ad una economica e rapida applicazione di tali provvidenze. Ecco perché la trasformazione di tali contratti in affitto ci viene sollecitata anche dai paesi membri della CEE e dalla stessa Comunità.

D'altra parte, però, non possiamo non approfittare di tali provvidenze CEE per legarle, in generale, al processo di trasformazione strutturale della nostra agricoltura, ed, in particolare, agli stessi provvedimenti di trasformazione attualmente in discussione, nel senso di risolvere i contratti mezzadrili e colonici dove la famiglia contadina sia invecchiata e quindi inidonea a dirigere l'impresa.

Dobbiamo cercare di far insieme uno sforzo per individuare i fili conduttori, le costanti e le linee evolutive della politica agraria contrattuale dal dopoguerra ad oggi. Ciò sarà sommatamente utile per precisare e proporre interventi legislativi coerenti, efficaci e giuridicamente corretti.

La proroga legale dei contratti agrari ed il regime vincolistico degli stessi, anche se hanno precedenti fin dal primo dopoguerra, si sono sviluppati ed articolati dal secondo dopoguerra ad oggi. Le prime leggi vincolistiche, come quella del 1° aprile 1947, stabilivano la proroga di tutti i contratti agrari di mezzadria, d'affitto e di colonia, fino a quando non fosse stata approvata una legge generale di riforma

dei contratti agrari che disciplinasse definitivamente la materia. Tale proroga e tali termini finali sono stati praticamente, anche se non sempre formalmente, ribaditi fino alla legge 15 settembre 1964, n. 756, e all'ultima legge sull'affitto dei fondi rustici, 11 febbraio 1971, n. 11.

In questo arco di tempo si sono parallelamente sviluppati innanzitutto un processo evolutivo interno dei singoli contratti agrari, con leggi modificative e limitative dell'autonomia privata in relazione ai riparti nel contratto di mezzadria, ai canoni d'affitto, ai poteri delle parti contrattuali, alla struttura stessa ed organizzazione interna dei contratti.

In secondo luogo, si è venuto sviluppando un processo di tipizzazione nella vasta gamma dei contratti agrari in alcuni contratti fondamentali e vitali: prima si sono affermate la riduzione e conversione dei contratti abnormi, poi di quelli misti, nei contratti tipici prevalenti della mezzadria e dell'affitto. Con la legge n. 756 del 1964 si è arrivati al superamento del contratto di mezzadria, sempre per motivi sociali ed economici, da parte dell'ordinamento giuridico italiano, stabilendo il divieto e la nullità dei nuovi contratti di mezzadria.

Già nel 1961 la conferenza nazionale della agricoltura e del mondo rurale, nelle sue conclusioni, aveva indicato come tipi di impresa più efficienti, da un lato le imprese familiari di sufficienti dimensioni economiche, specie quelle costituite da proprietà coltivatrici e da affittanze coltivatrici; dall'altro le imprese a salariati o compartecipanti, tecnicamente prodotte.

Si affermava di conseguenza: « Non possono invece essere parimenti considerati rispondenti alle esigenze di un moderno ordinamento agricolo i tipi di impresa a mezzadria. Lo dimostrano la graduale trasformazione delle mezzadrie in aziende di affitto o in proprietà coltivatrici, l'esodo rurale particolarmente accentuato, il ristagno della tecnica, il comprensibile desiderio delle giovani generazioni di mezzadri di pervenire ad attività autonome su terra propria ». Le indicazioni della Conferenza si concludevano auspicando che fosse accelerata l'evoluzione della mezzadria verso l'affitto e la proprietà contadina.

Lo stesso ex Presidente del Consiglio onorevole Rumor, il 16 dicembre 1968, annunciando il programma del suo primo governo di centro-sinistra, affermava: « Si punterà al rafforzamento dell'impresa coltivatrice attraverso agevolazioni e incentivi per il consolidamento, l'ampliamento e la ricomposizione della pro-

prietà e si perseguirà con impegno l'obiettivo della trasformazione degli istituti della mezzadria e della colonia in contratto di affitto di congrua durata, che sia regolato sulla base del regime dell'equo canone e con appropriate garanzie per l'accesso al credito degli affittuari ».

Arriviamo così al mio primo progetto di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in affitto e alle altre proposte con lo stesso oggetto. A questo punto, come sempre è avvenuto nelle aspre polemiche suscitate dai più significativi interventi legislativi in materia agricola in questi ultimi venticinque anni, gli oppositori delle proposte di trasformazione della mezzadria e colonia in affitto hanno invocato l'illegittimità costituzionale del principio di trasformazione *ope legis* e la violazione degli inviolabili principi che sono a fondamento della nostra convivenza democratica.

Tali obiezioni, in un sincero democratico e in particolare nella DC, che ha concorso in modo determinante alla formazione della Carta costituzionale e ne è stata, insieme con questo Parlamento, garante fino ad ora, non possono trovare insensibilità, ma anzi suscitano la preoccupazione di ricercare una giustificazione che non sia meramente formale e causidica, ma interpreti lo spirito profondo della nostra Costituzione. È però necessario premettere una considerazione di fondo: la Costituzione è di per sé la confluenza di diversi filoni ideologico-culturali, da quello individualista a quello sociale, da quello liberista a quello dirigista. Tali orientamenti non sono più, nell'esperienza giuridica costituzionale, un agglomerato disgregabile, ma sono un tutt'uno inscindibile, sono la nuova cultura democratica della Repubblica fondata sul lavoro, sono la Costituzione repubblicana.

Erra chi, nell'interpretare la Costituzione, si pone psicologicamente all'interno dei filoni culturali preesistenti alla Costituzione, aggrappandosi, per esempio, ai primi commi degli articoli 41 e 44 e trascurando i successivi capoversi. Così come erra, d'altra parte, chi, partendo da orientamenti opposti, si aggrappa ai commi limitativi mortificando le affermazioni dei diritti. In verità, ogni diritto, affermato dagli articoli 1 e 2 e dagli articoli 41 e 44 della nostra Costituzione, è funzionale al bene comune, all'interesse sociale e quindi agli interessi economici della collettività.

So bene, come afferma il Capaccioli, che sempre, ma specialmente in argomenti che, come questo, aggranciano in via diretta interessi di grave momento ed orientamenti di fondo, è estremamente difficile, da un lato, indagare con obiettività e, dall'altro, ascoltare con aper-

tura neutrale. Io credo, invero, che alla copertura ideologica si sfugga raramente; che essa sia, cioè, un momento normale della esperienza umana in sede politica e sociale e, di riflesso, nelle soluzioni di giurisprudenza, pratica e teorica.

Ecco perché desidero suffragare la mia tesi circa la costituzionalità del principio della trasformazione, del resto già affermata dalla Commissione affari costituzionali, solo con massime giurisprudenziali costituzionali, più che con pareri di autorevoli costituzionalisti, i quali, per la verità, sono anche in contrasto tra loro.

Innanzitutto, come afferma il Romagnoli, il recente insegnamento della Corte costituzionale (proprio a proposito della disciplina dell'equo canone di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567), secondo cui « la regola della riserva di legge nel campo delle private libertà nella materia economica » comprensiva della libertà di iniziativa e di quella di disporre e godere della proprietà è « comune a tutta una materia ordinata nella Carta fondamentale in sistema unitario, per quanto distribuita in più articoli » poiché « tali libertà sono infatti disciplinate negli articoli da 41 a 44 della Costituzione secondo una chiara ispirazione unitaria, della quale la regola della riserva di legge, pur senza che si possa negare una certa sua varia modulazione, rappresenta sicuramente una costante ».

A proposito di tale disputa si è detto che « in effetti nell'ordinamento costituzionale vigente la determinazione dei confini intercorrenti tra libertà economica privata e interventi pubblici esula dal campo della scienza giuridica e si collega a scelte politiche che l'articolo 41 ha lasciato aperte e impregiudicate ».

Vorrei solo ricordare due stralci di due recenti sentenze della Corte costituzionale.

Sentenza 28 marzo 1968, n. 16, presidente Sandulli.

« Con la legge 15 settembre 1964, n. 756 concernente " norme in materia di contratti agrari " si è posto in essere un nuovo regime dei contratti agrari caratterizzato dalle seguenti linee essenziali: a) sostanziali modificazioni dell'attuale regime civilistico del contratto di mezzadria tendenti a rendere più vantaggiosa la posizione del mezzadro per quanto attiene alla ripartizione dei prodotti, alle spese di coltivazione, alla direzione dell'impresa, alla famiglia colonica e alle innovazioni; b) divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, pure aventi la nuova disciplina; c) divieto di stipulazione di contratti atipici e trasformazione di quelli esistenti nel contratto tipico conservato

dalla nuova normativa al quale maggiormente si avvicinano; d) miglioramento della condizione del vincolo, in analogia con quella del mezzadro; e) proroga fino " a nuova disposizione " dei contratti agrari in corso con le modificazioni da apportare in base alla legge stessa. Le finalità della riforma risultano indicate nel primo comma dell'articolo 1 della legge che fissa, tra l'altro, l'ambito di applicazione della legge medesima in riferimento ai contratti di mezzadria, colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici.

« Il processo di evoluzione dell'agricoltura che si è iniziato nel dopoguerra, specie per la sempre maggiore utilizzazione dei mezzi meccanici e per la tendenza all'inurbamento della manodopera agricola, non può dirsi ancora completamente compiuto od avviato ad una prossima definitiva conclusione. Inoltre, nel quadro dei rapporti internazionali, la prossima abolizione delle ultime barriere doganali, in attuazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al MEC, crea non pochi problemi di adeguamento della nostra agricoltura alle nuove esigenze della competizione con le agricolture più progredite degli altri paesi del MEC.

« In queste condizioni la legge n. 756 del 1964, i cui fini coincidono con le esigenze imposte dalla soluzione dei problemi prospettati, pur rappresentando un buon passo avanti, deve considerarsi come una tappa del processo evolutivo di sviluppo graduale ed armonico del sistema economico del settore agricolo e non come il raggiungimento del traguardo finale. Il legislatore nel procedere, con la citata legge, alla riforma dei contratti agrari (come risulta dai lavori preparatori) si è reso conto che tale riforma non poteva considerarsi idonea a risolvere in modo definitivo tutti i problemi imposti dal momento storico ed in conseguenza ha ritenuto, con apprezzamento di " prudenza operativa, di politica legislativa e di sicurezza sociale " insindacabile in sede di giudizio sulla legittimità della legge, di prorogare i rapporti contrattuali in corso con le notevoli e sostanziali modificazioni ad essi apportate " sino a quando le nuove strutture aziendali non siano in grado di sostituire le precedenti " (le frasi virgolettate sono tratte dalla relazione per la maggioranza alla competente commissione del Senato).

« Resta quindi escluso che sia stata realizzata la definitiva disciplina della materia e la protrazione a tempo indeterminato, *sine die*, della proroga.

« Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, primo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 756 concernente "norme in materia di contratti agrari", in riferimento all'articolo 44 della Costituzione. Si sostiene che, poichè ai sensi dell'articolo 44, primo comma della Costituzione, possono essere posti obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata solo quando siano diretti al fine di ottenere un razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, questo fine, relativamente alla mezzadria, potrebbe ritenersi raggiunto, per effetto della legge 15 settembre 1964, n. 756, con il divieto di nuovi contratti ed il riconoscimento di un regime transitorio ad esaurimento. Ma allora si profilerebbe l'incostituzionalità dell'articolo 14, primo comma, della stessa legge che, disponendo per i contratti in corso la proroga sino a nuova disposizione, vale a dire a tempo indeterminato, verrebbe a protrarre *sine die* un vincolo intrinsecamente e chiaramente temporaneo, facendo persistere una causa giustificatrice del vincolo stesso successivamente alla raggiunta, definitiva disciplina della materia.

« Non è però esatto che sia stata raggiunta la definitiva disciplina della materia e che vi sia stata la pretesa protrazione *sine die*, dato che la proroga statuita nell'articolo 14 è stata ritenuta dal legislatore necessaria per il completo raggiungimento dei fini che la legge stessa si è proposta di realizzare. La proroga trova quindi nella funzione che le è stata assegnata il termine finale certo dell'*an*, ma approssimativamente e ragionevolmente determinabile nel *quando*: essa dovrà operare sino al momento in cui le nuove strutture aziendali saranno in grado di sostituire le precedenti, secondo l'insindacabile apprezzamento del legislatore.

« La Costituzione impone limiti tanto alla libertà di iniziativa privata, quanto al diritto di proprietà privata rispettivamente per evitare che la prima si svolga in contrasto con l'utilità sociale e per consentire che il diritto di proprietà assicuri la funzione sociale e per conseguire il razionale sfruttamento del suolo e per stabilire equi rapporti sociali.

« Fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'articolo 2 della Costituzione non può farsi rientrare quello relativo all'autonomia contrattuale degli imprenditori agricoli, giacché tale diritto, operando nell'ambito di quelli più generali della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà terriera, è specificamente tutelato da altre norme costituzionali, le quali autorizzano il legislatore

ordinario ad imporre adeguati limiti per soddisfare preminenti interessi di carattere generale e sociale. D'altra parte, lo stesso articolo 2 fissa il principio che ai cittadini può essere imposto l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà non soltanto politica, ma anche "economica e sociale".

« Il legislatore non si discosta dal principio di eguaglianza quando regola in modo diverso situazioni giuridiche diverse (applicazione all'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 che, a parità di condizioni, ha assoggettato tutti i contratti agrari contemplati allo stesso regime di proroga accordando al concedente, quando concorrano gli estremi dell'interesse al miglioramento della produzione, di sciogliere il contratto nonostante la proroga).

« Il principio della tutela del diritto al lavoro è per sua natura soggetto ai limiti imposti dal perseguimento di fini sociali a carattere generale che il legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, anche politica, può, di volta in volta, valutare e considerare preminenti rispetto agli interessi individuali.

« La finalità della proroga dei contratti agrari disposta dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 non viola gli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione, ma positivamente si configura come efficace strumento di realizzazione degli scopi cui le norme stesse sono ispirate ».

Vi è inoltre la sentenza 23 aprile 1965, n. 30, presidente Ambrosini.

« La garanzia di libertà dell'iniziativa economica privata, di cui al primo comma dell'articolo 41 della Costituzione, nell'ambito circoscritto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo, riguarda non soltanto la fase iniziale di scelta dell'attività, ma anche i successivi momenti del suo svolgimento.

« E poichè l'autonomia contrattuale in materia commerciale è strumentale rispetto all'iniziativa economica ogni limite posto alla prima si risolve in un limite alla seconda ed è legittimo, perciò, solo se preordinato al raggiungimento degli scopi previsti, o consentiti dalla Costituzione.

« Sia le limitazioni alla libertà di iniziativa economica imposte dal secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione sia quelle di indirizzo, coordinamento e controllo consentite dal terzo comma trovano il loro fondamento nella utilità sociale.

« Il carattere particolare o limitato della categoria economica considerata dalla legge non è, in linea di principio, sufficiente ad escludere che venga perseguita una finalità sociale.

Rientra nei poteri conferiti al legislatore dall'articolo 41 della Costituzione, la riduzione ad equità dei rapporti che paiono sperequati a danno della parte più debole. Poiché svariate norme costituzionali appaiono espressione del principio della doverosa tutela delle posizioni economiche più deboli, è da ritenere che ogni legge intesa a realizzare questa tutela soddisfi un interesse attinente — secondo la stessa Carta costituzionale — all'ordinata vita della collettività e, quindi, di carattere generale.

« In materia di limitazione della libertà di iniziativa economica l'apprezzamento del concreto interesse sociale da soddisfare e, nell'ambito di questo, dei singoli interessi settoriali che lo condizionano attiene al merito, riservato al legislatore, ed è sottratto al sindacato della Corte costituzionale, limitato alla legittimità.

« Dunque, tanto la cosiddetta libertà contrattuale, quanto la cosiddetta libertà di contrarre non trovano una disciplina differenziata, ma eguale, poiché le norme dei commi secondo e terzo dell'articolo 41 (e, corrispondentemente, del comma secondo dell'articolo 43) disciplinano globalmente l'esercizio del diritto, e, pertanto, sia il momento statico che quello dinamico.

« Ne discende la legittimità costituzionale, anche alla luce dell'articolo 41, di quegli interventi del legislatore che non si fermano solo a determinare tutto o in parte il contenuto del contratto, ma spesso impongono al privato di porre in essere il contratto stesso, salvi naturalmente i limiti posti dalla Costituzione al legislatore, e cioè: perseguimento di certe finalità e non di altre, rispetto della riserva di legge ».

In conclusione, la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che l'autonomia contrattuale (e quindi l'iniziativa economica) deve cedere di fronte a motivi d'ordine superiore, economico e sociale, considerati più rilevanti dalla Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 13 marzo 1969).

Ora, stante il superamento del contratto di mezzadria, per motivi sociali ed economici, da parte dell'ordinamento giuridico italiano, in base alla legge 15 settembre 1964, n. 756, è pienamente legittimo trasformare questo patrimonio giacente dei vecchi contratti precedenti nel contratto di affitto, ritenuto il contratto tipico e vitale.

L'avvenire che incombe sulle sopravvissute zone mezzadrili e coloniche non è quello delle più progredite zone agricole emiliane, venete e lombarde, ma quello ben più preoccupante delle aree sud-toscane, umbre, pugliesi e siciliane dove l'esodo, ed il salariato agricolo, hanno avuto la prevalenza sul processo di for-

mazione dell'impresa contadina o dell'impresa specializzata. Ecco perché la trasformazione della mezzadria e colonia in affitto recupera le residue energie contadine valide alla prospettiva imprenditoriale, invece di condannarle all'esodo e al salariato in aziende insufficienti.

L'affitto, di per sé, metterà in moto un processo spontaneo, coerente ed aggiuntivo agli interventi pubblici, di accorpamento aziendale, anche se non ad opera del proprietario, in capo agli affittuari più dotati.

Per altro, l'affitto deve essere strutturato in modo da garantire al contratto stesso la vitalità ed appetibilità perché assolva a questo fine. Viceversa, così come è adesso, rischia di isolare in certe zone e casi i nuovi affittuari per legge nel chiuso dei loro fondi originari, senza che nessun proprietario vicino ceda loro in affitto i propri fondi, che preferibilmente verrebbero condotti in economia, magari a mezzo delle sorgenti organizzazioni di coltivazione per « conto terzi ». Il canone deve essere equo, ma non scoraggiante !

Si è parlato di violazione del diritto di proprietà, di canoni iniqui che configurerebbero un esproprio senza indennizzo, di canoni che non basterebbero a pagare le tasse.

L'« equità » del canone va messa in relazione non solo alla remunerazione della proprietà fino a ieri percepita, ma anche e soprattutto alla remunerazione del lavoro del mezzadro e del colono, che non può scendere oltre i livelli vitali sotto i quali è sempre rimasta sino ad oggi (20-40 mila lire mensili). Soddisfatta la remunerazione primaria del lavoro e quella dei capitali d'esercizio, ciò che resta e, purtroppo, se resta (questo è il dramma delle piccole aziende mezzadrili e a colonia antieconomiche !) è la remunerazione o rendita fondiaria, è l'equo canone. Ogni superiore remunerazione della proprietà non sarebbe che sfruttamento del lavoro, risolvendosi nel trasferire una fetta della remunerazione dovuta al lavoro a favore della proprietà.

Già in sede di decreto anticongiunturale del luglio scorso sono state varate norme di esenzione fiscale per i piccoli proprietari concedenti in affitto, riguardanti sia le imposte reali sui terreni sia quelle personali sul reddito relativo al cespite agricolo. E già in sede di discussione della legge sull'affitto, proponendo alcune modifiche ai criteri di determinazione dei canoni, affermavo che non si trattava di modificare la scelta politica della legge o di regalare miliardi alla rendita fondiaria, ma solamente di trattare situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo proporzionalmente diverso.

Questo principio fondamentale di giustizia non è oggi garantito, per la rigidità dei criteri adottati e per la non rispondenza degli stessi alle mutevoli trasformazioni aziendali avvenute. Non si tratta di aumentare la rendita fondiaria, che giustamente la legge riconduce a livelli europei, ma di prevedere un giusto compenso agli investimenti praticati o praticabili sul fondo in sede di determinazione dei canoni.

Ecco perché la maggiore elasticità della forbice specie in relazione alle peculiarità aziendali, e nuove norme di determinazione dei canoni non nel caso che il catasto non sia aggiornato (caso già risolto dalla legge) ma nel caso che qualità e classi catastali siano addirittura mancanti, sono modifiche che la DC ritiene necessarie ed urgenti.

Siamo dunque, con questo provvedimento di trasformazione e con la nuova legge sull'affitto, alla organica riforma dei patti agrari da 25 anni preannunciata dalle varie leggi.

Certo, a questo punto si ripropone il problema della proroga legale dei patti agrari.

La proposta Truzzi, presentata 6 mesi dopo la mia proposta, dopo che fu approvata la legge De Marzi ed avviato il decollo delle regioni, propone *in nuce* tutte le questioni: *a*) trasformazione; *b*) partecipazione delle regioni; *c*) modifica della legge sull'affitto; *d*) affermazione dell'impresa agricola e condizioni oggettive e soggettive per la sua formazione.

Tali condizioni, per la verità, operano nel senso che la loro mancanza non fa scattare la trasformazione.

Se il mio ragionamento è logico e conseguente, tali condizioni potrebbero meglio operare come casi di cessazione della proroga legale, salva la contestuale offerta di altri fondi idonei alle famiglie contadine valide, o l'utilizzazione delle provvidenze CEE di prepensionamento per le unità anziane che debbono lasciare il fondo.

Faremmo salvo il principio della generale trasformazione dei contratti superati e della loro assimilazione nell'affitto, non lasciandoci dietro frange marginali di contratti vecchi su aziende inefficienti di mera sussistenza.

In tale disegno si verrebbe a dare una risposta positiva e realistica alle due più preoccupanti domande espresse dalla polemica sui provvedimenti in questione.

Esproprio senza indennizzo? La modifica dei criteri di determinazione dei canoni ed i già varati provvedimenti di esenzione fiscale dei piccoli proprietari, garantirebbero alla proprietà una equa e realistica remunerazione, facendo così cadere una larga fascia di scontento.

Esproprio del diritto di impresa? Risponderebbe a tale domanda un ben congegnato sistema che permetta alle energie imprenditoriali disponibili, esistenti sul fronte della proprietà, di coltivare direttamente i propri fondi, attraverso la eccezionale cessazione della proroga del contratto, salva l'utilizzazione delle famiglie coloniche valide nell'ambito di altre aziende agricole comprese nei piani di riordino fondiario proposti o dal privato o dagli enti di sviluppo.

È questa l'indicazione di una linea risolutiva e seria che salvaguardi i giusti interessi contrapposti, aprendo però la strada ad uno sviluppo imprenditoriale ed europeo di questo settore agricolo.

Sui nostri errori, determinati anche dal massimalismo astratto e non realistico delle sinistre, e facendo leva sugli interessi lesi, è stato sollevato un polverone su cui soffia la stampa cosiddetta « indipendente », entro cui miete l'estrema destra. Questo polverone ha creato il panico anche nelle nostre file. Ha bloccato l'intelligenza di tutti, per prima quella della Confagricoltura se è vero, come è vero, che nella sua proposta di iniziativa popolare per la mezzadria e colonia non ha saputo proporre di meglio che una commissione di studio.

Dobbiamo decidere con serietà sugli affitti, aggiustando quanto è necessario aggiustare, trasformare mezzadria e colonia in affitto, incardinando su tale riforma dei patti agrari la nuova politica delle strutture e della impresa contadina.

Liberiamo il problema dalla carica emotiva, abbandoniamo posizioni rigide ed intransigenti, facciamo appello alla razionalità e responsabilità, definiamo una iniziativa positiva ed organica di maggioranza, impegniamoci a vararla in Parlamento.

Il polverone si diraderà e al di là di esso riapparirà il sereno per i contadini e per gli agricoltori incamminati verso l'impresa moderna e verso l'Europa. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,5.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**

Dott. MANLIO ROSSI

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO